

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 789

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

di concerto con il **Ministro del tesoro**

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1994

---

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994,  
n. 514, recante disposizioni urgenti in materia di diffe-  
rimento di termini previsti da disposizioni legislative

---

## INDICE

|                         |             |    |
|-------------------------|-------------|----|
| Relazione .....         | <i>Pag.</i> | 3  |
| Relazione tecnica ..... | »           | 35 |
| Disegno di legge .....  | »           | 52 |
| Decreto-legge .....     | »           | 53 |

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1992 si sono succeduti più decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del differimento di termini previsti da disposizioni legislative in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274 e 1° luglio 1992, n. 325) ai quali ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n. 624) e, successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512.

Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima volta con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, il quale è stato approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con emendamenti.

Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri approvò la reiterazione del decreto-legge n. 48 del 1993 nell'identico testo originario, non potendo conoscere anticipatamente le modifiche approvate dal Senato il giorno successivo.

Il Governo ha poi adottato il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è stato reiterato con il decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti provvedimenti e, da ultimo, con i decreti-legge 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134 e 29 aprile 1994, n. 257 e 27 giugno 1994, n. 414.

Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul differimento di termini (atto Senato n. 624), il cui esame è stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi decreti-legge, non ha concluso l'iter dell'esame parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre 1992, n. 493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992,

n. 490, convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n. 38).

Con il decreto-legge n. 48 del 1993 furono ripresi i differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n. 624, nel decreto-legge n. 512 del 1992 ed alcune disposizioni recanti il differimento al 1993 della possibilità di utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad interventi in opere pubbliche o nel settore economico e finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge n. 130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario del decreto-legge n. 48 del 1993.

Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti, disposizioni di semplice proroga dell'efficacia delle norme fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione di interventi finanziari dello Stato.

Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992, ed ora anche per il 1993 ed il 1994, la disciplina previgente, non essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato l'adozione.

Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni normative non meramente formali, anche se talvolta accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le cui procedure non sono state completamente definite.

Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli emendamenti approvati dal

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato in sede di esame del decreto-legge n. 48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta ampliato rispetto al decreto-legge n. 130 del 1993 onde tener conto delle decisioni parlamentari in merito assunte durante l'XI legislatura.

Pertanto il decreto-legge in reiterazione viene articolato in quattro parti:

Capo I - norme che contemplano puramente e semplicemente proroghe accordate in precedenza non venute ancora a scadenza, caratterizzate da una operatività destinata ad ottenere ulteriori esplicazioni e molte volte al di là del termine di efficacia del provvedimento d'urgenza;

Capo II - norme che prevedono il riporto ad esercizi successivi di somme iscritte nel bilancio dello Stato parzialmente utilizzate o ancora da utilizzare;

Capo III - innovazioni normative sostanziali, miste a disposizioni di valenza temporale apportate alla vigente normativa;

Capo IV - norme concernenti termini scaduti per i quali si sono esauriti gli effetti, destinate a supportare - in attesa della legge di conversione - un titolo giuridico ad effetti già prodottisi sulla base di norme che hanno, oramai, esaurito la loro funzione.

*CAPO I - Termini in scadenza la cui efficacia deve ancora esaurirsi*

Con l'articolo 1 viene prorogato al 31 dicembre 1994 il termine in scadenza al 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante misure urgenti in materia di trasporti, per l'adozione di procedure semplificate relative alla approvazione di progetti di opere interessanti la rete ferroviaria.

Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame i progetti delle linee di alta velocità interessanti i tracciati di Milano-Roma-Napoli.

Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla definizione dei relativi progetti, si rende necessario conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le ammini-

strazioni ed enti interessati attraverso apposite conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato articolo 7 della legge n. 385 del 1990.

Con l'articolo 2 vengono prorogati al 31 dicembre 1994 i termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi.

Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato con la citata legge n. 289 del 1989. L'ulteriore finanziamento di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, richiede la continuità della efficacia della normativa contenuta nella citata legge n. 289 del 1989.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, si intende rendere operativa la legge n. 289 del 1989, nel limite massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato che, per i mutui contrai- bili dagli enti locali con l'Istituto per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi applicato dall'Istituto medesimo.

A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso necessario accorpate nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono state delegate o attribuite le fun-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni dei disciolti enti provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

La legge 23 dicembre 1991, n. 430, ha previsto, all'articolo 1, comma 2, l'erogazione di 1.500 miliardi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, mediante mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

A tale fine, è stato ripartito tra le regioni il relativo finanziamento.

Queste ultime hanno, poi, provveduto a pubblicare sui rispettivi bollettini ufficiali i relativi piani programmatici, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui, delle opere da realizzare e delle rispettive quote di finanziamento.

Ciò ha consentito agli enti locali interessati di contrarre i mutui presso la Cassa depositi e prestiti e gran parte delle opere programmate sono state regolarmente attivate.

In taluni casi, però, alcune amministrazioni locali, dopo la pubblicazione dei programmi di cui sopra, hanno rappresentato l'esigenza di apportare modifiche agli stessi, proponendo o la devoluzione ad altre opere dei finanziamenti già concessi e divenuti inattuali od inutilizzati, ovvero la semplice revisione dei piani, ove tale necessità si sia manifestata ancor prima dell'avvenuta concessione del mutuo.

In considerazione dell'esigenza di garantire una adeguata erogazione del servizio scolastico, attesa la stessa *ratio* della legge n. 430 del 1991 - finalizzata ad assicurare, con interventi contingibili ed urgenti, la funzionalità delle necessarie strutture - si ritiene che, a fronte delle mutate condizioni di fatto e di diritto che avevano giustificato, a suo tempo, l'adozione del piano inizialmente programmato, ben si possa prevedere una modificabilità dello stesso; e ciò anche in relazione al generico potere di revoca riconosciuto all'attore amministrativo, laddove esigenze sopravvenute lo giustificano.

Si è reso necessario, pertanto, un apposito, tempestivo intervento legislativo, diretto ad ovviare alle suesposte situazioni di

netto disagio in cui si è venuto a trovare un buon numero di enti locali, non potendosi apportare le opportune modifiche al piano programmatico ovvero ai finanziamenti già concessi, attesa la mancanza di un'espressa normativa che li consenta, secondo la rigida interpretazione della Cassa depositi e prestiti.

In tal senso dispone il comma 4 dell'articolo 2.

Con l'articolo 3, si è previsto che la copertura delle carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata mediante le risorse («giacenze») attribuite alla stessa regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma per la conclusione del quale il termine viene portato da sessanta a cenottanta giorni, abbia applicazione anche per un importante programma straordinario previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge n. 203 del 1991 per la realizzazione di alloggi da destinare in locazione per la mobilità di dipendenti di amministrazioni statali in connessione con la lotta alla criminalità organizzata.

Il programma di detti interventi prevede un finanziamento per un importo di 1.740 miliardi che determineranno poi, con l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di circa 6.000 miliardi.

La necessità di proroga del termine per l'accordo di programma sopracitato scaturisce dalla natura delle particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e l'adozione delle relative varianti.

Le amministrazioni interessate hanno direttamente rappresentato l'adozione di detta proroga proprio in relazione, da un lato, al carattere innovativo delle procedure,

dall'altro tenendo conto che allo scadere dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge sopracitata n. 493 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, termine che è scaduto il 2 aprile, è prevista la revoca di diritto dei finanziamenti.

Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta dall'articolo 4 si garantisce al capitale privato adeguata remunerazione nonché maggiori disponibilità di risorse da destinare ad investimenti sia per l'ammmodernamento che per il potenziamento dei servizi. La modifica proposta alla legge 12 agosto 1982, n. 531 - che fissava il termine di scadenza della concessione ad Autostrade S.p.A. al 31 dicembre 2018 - trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'azione della Società Autostrade ai processi, in corso, di privatizzazioni delle attività sino ad ora gestite dallo Stato tramite gli Enti di gestione all'uopo preposti (nel caso di autostrade, dall'IRI).

Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle richieste del mercato che, per definizione, impongono un limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento del capitale privato.

Nel caso specifico della società autostrade assume una specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di investimento mantenendo in attivo il bilancio della Società.

Con l'articolo 5, infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 1995 l'attività del comitato di esperti per la Torre di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione e definizione degli interventi di consolidamento e di restauro del monumento. Ciò in quanto il programma dei lavori di consolidamento già avviato non può subire interruzioni. Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori interventi.

La legge n. 366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano di completamento e

adeguamento dei laboratori sotterranei dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. All'articolo 3, comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa 2.000 metri s.l.m., in località Fontari di Campo Imperatore. Si tratta di un capannone e di alcune strutture minori, che ospitano apparati di ricerca scientifica collegati con le apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e di cui costituiscono parte integrante; le ricerche in atto, cui partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in profondità, dei grandi «sciame» di particelle generati da radiazioni di origine cosmica.

Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo breve e incompatibile con il tempi degli esperimenti in corso: si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 6, che può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che consente di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di non vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi finanziari che in esse è stato investito.

A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e l'UNESCO conclusosi nell'aprile 1993, è stato convenuto di trasferire la gestione delle attività operative ed amministrative del Centro di fisica teorica di Trieste (ICIF) dall'AIEA all'UNESCO.

Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti contraenti. Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.

A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l'iter di raccolta delle adesioni delle competenti amministrazioni. Nelle more di tale procedura, con la norma di cui all'articolo 6,

comma 3, si provvede ad assicurare un finanziamento straordinario per consentire la prosecuzione delle ordinarie attività del Centro.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 sono finalizzate a disporre per l'anno 1993 e per tutto il 1994 un ulteriore differimento, a carico del Fondo per la protezione civile, degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e della comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo, per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

In particolare il comma 1 prevede una proroga degli interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle attività di prevenzione, prevenzione e soccorso disponendo, altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'efficiente espletamento di attività di soccorso in caso di emergenza.

Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di pubblico interesse perseguita dalla norma *de qua*, consistente nel consentire, a fronte di situazioni di emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.

La disposizione di cui all'articolo 8 consente la proroga della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che è stata oggetto anche dei precedenti decreti-legge richiamati.

Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991 il termine per l'esercizio delle pre-

dette ferrovie assunte in gestione diretta per conto dello Stato

La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica per garantire la prosecuzione di una azienda operante in esercizi precedenti che svolge pubblici servizi di trasporto, ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la Sardegna.

L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime di concessione delle indicate ferrovie ad una società privata.

Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di gestione diretta sino a quando diverranno operative le disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a tutte le aziende governative attualmente in essere.

La disposizione di cui all'articolo 9 si rende necessaria al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:

«Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro pretettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reinscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19».

È intuibile come la decorrenza del termine, così come previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece, intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 236 del 1993 che ha introdotto tale norma.

Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è contenuta nell'articolo 10.

L'articolo 10 del decreto differisce al 31 dicembre 1994 il termine per la revisione dei consorzi. La disposizione precisa inoltre la procedura da seguire in caso di inadempienze da parte degli enti interessati: decorso il termine del 31 ottobre il prefetto diffida gli enti a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora anche tale termine scada inutilmente il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 48 della legge n. 142 del 1990, e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio.

La norma di cui all'articolo 11 autorizza il Tesoro a provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi variabili aggiuntivi sostenuti.

L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni politiche (europee ed amministrative in forza della estensione di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale durante i trenta giorni precedenti le elezioni.

La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione postale omettendo di considerare che con precedente decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1° gennaio 1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio e di propria autonomia contabile.

La legge in questione non prevede copertura finanziaria né indica i modi di reperimento della necessaria provvista.

In tale situazione la previsione legislativa di cui all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi non sono

compatibili con i criteri che regolano la redazione del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.

Con il comma 1 dell'articolo 12 vengono disposte proroghe in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari, prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993 e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994 per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1° ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e precisamente il 1° ottobre 1995.

Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo 12.

Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, disposte dal comma 2 dell'articolo 12, si rendono necessarie per sanare la situazione delle imprese che non hanno presentato istanza di riconoscimento CEE entro il termine fissato dalle richiamate disposizioni.

La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 prevista dal comma 3 dello stesso articolo 12 si rende necessaria per consentire al Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di riconoscimento CEE.

Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede all'articolo 3, comma 2 che alle Regioni spetta la determinazione dei principi organizzativi dei servizi per la tutela della salute, dei criteri di finanziamento delle

unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni sanitarie.

In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne l'attuazione alle regioni, si è prospettata come necessaria la proroga della durata in carica degli amministratori straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie locali, di cui alla legge 27 dicembre 1993, n. 423, di conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324.

La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo 12 in ogni caso non potrà superare la data del 30 giugno 1994.

Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed incisiva alle regioni, è auspicabile che anche il nuovo assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato sulla base del coordinamento regionale, e con tempi armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Al comma 6 del medesimo articolo 12 viene disposta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione al proseguimento della produzione di gas medicinali, al fine di assicurare la continuazione della produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla salute pubblica.

Con il comma 7 sono prorogati di un anno i termini relativi all'entrata in vigore dei regolamenti sull'organizzazione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Il comma 8 è volto a consentire il proseguimento delle attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità per l'accertamento dell'abilitazione alla navigazione del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale, dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle compagnie aeree.

Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente negli ambulatori del Ministero della sanità con personale medico a contratto SUMAI il cui mancato *turn-over* comporterebbe la chiusura delle strutture stesse con conseguente fermo di tutta la marina mercantile e del traffico aereo.

Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n. 436 del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, dei dati di acquisto e di impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle utilizzazioni.

Era stato precisato che i risultati della citata sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo 1993.

Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da realizzare a cura della pubblica amministrazione in via sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita «scheda dei trattamenti in agricoltura» quale documentazione alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei presidi sanitari.

È stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e di annotazione sui registri, una volta che le competenti amministrazioni statali avessero individuato aspetti di rilevanza ambientale marginali per particolari settori produttivi, aree geografiche e categorie di presidi contenenti principi attivi.

Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica della validità della metodologia impiegata in vista degli obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale, risulta senz'altro contraddetto

dall'omessa adozione della serie di atti di competenza ministeriale individuati nel decreto ministeriale n. 436 del 1982, contravvenendo anche all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati n. 7-00498 che prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e dei registri fosse regolata attraverso la necessaria attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le difficoltà compilative per gli operatori agricoli.

Infine, considerate le caratteristiche delle schede di rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è rilevato il grave disagio verificatosi a seguito di innumerevoli e documentabili registrazioni dei presidi sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività pur essendo contrassegnati con un numero uguale di «identificazione» ovvero a seguito di altrettanto numerose e comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi di essere impiegati su colture che escludono gli stessi principi attivi di cui si compongono.

Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 13 si dispone il differimento dei termini di entrata in vigore dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati sull'utilizzazione dei presidi sanitari.

L'articolo 14 è inteso, in sostanza, a consentire l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai competenti organismi.

Al comma 4 dell'articolo 14 è prevista una ulteriore proroga per consentire al Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato di esprimere il parere di competenza sul regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti.

Il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, prevede che il personale degli enti pubblici economici trasformati in società per azioni che presta servizio, in posizione di comando, presso amministrazioni pubbliche possa restare in servizio presso tali amministrazioni fino al 30 giugno 1994.

Si trattava di un intervento urgente e necessario per garantire la continuità delle funzioni svolte presso tali amministrazioni dai dipendenti degli enti, il rientro dei quali nelle società di appartenenza avrebbe determinato gravi carenze negli organici - anche relative a elevate professionalità tecniche - non colmabili nel breve o nel medio periodo.

Nell'approssimarsi della scadenza del termine sopraindicato, appaiono ancora necessari tempi congrui considerate anche le implicazioni e le connessioni con la determinazione delle nuove piante organiche e degli uffici. A tal fine, entro il 31 dicembre 1994, dovrà concludersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 537 del 1993 (recante Interventi correttivi di finanza pubblica) la ricognizione dei carichi di lavoro, per consentire una esatta valutazione delle effettive necessità di organico. Occorrerà altresì considerare, al riguardo, i provvedimenti di riforma delle amministrazioni e di semplificazione delle procedure previsti dalla legge n. 537 del 1993, nonché le disposizioni della medesima legge che impediscono l'inquadramento di nuove unità, ostacolando l'effettuazione di nuove assunzioni, e la subordinano inoltre al previo esperimento di complesse procedure di mobilità.

Il comma 5 dell'articolo 14 prevede l'ulteriore proroga per detto personale, al fine di consentire alle amministrazioni di completare la ricognizione dei carichi di lavoro e la rideterminazione delle dotazioni organiche, in modo che il Governo possa affrontare in modo globale e definitivo il problema per il personale comandato in servizio presso tutti i Ministeri.

Con il comma 6 dell'articolo 14 vengono chiarificati alcuni problemi interpretativi ed applicativi della norma contenuta al comma 62 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'indennità speciale o giudiziaria ai magistrati collocati fuori ruolo ai quali vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali.

A tale riguardo, poiché l'aspetto centrale della disposizione di cui trattasi appare connesso alla distinzione, nell'ambito delle varie attività extragiudiziarie esercitabili dai magistrati, tra quelle da considerare «istituzionali e quelle per le quali tale connotazione dovrebbe essere esclusa, è necessaria l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale vengano individuate tutte le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati per i cui compensi si determinerà la facoltà di opzione rispetto all'indennità prevista dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Con la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14 si mantengono le scadenze temporali per il conseguimento del grado di consigliere della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali, sinora riconosciute ai magistrati contabili e amministrativi entrati in servizio fino all'aprile 1990. Il mantenimento della disposizione della legge 13 aprile 1988, n. 117, è finalizzato ad assicurare parità di trattamento giuridico nei confronti dei componenti più anziani della magistratura contabile ed amministrativa a parità di funzioni e responsabilità.

Con il successivo comma 8 viene differita al 1° gennaio la disciplina prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla attribuzione temporanea delle mansioni superiori, nelle more dell'approvazione dei contratti dei pubblici dipendenti.

L'articolo 15 detta alcune disposizioni per la *proroga di termini in materia di indizione e svolgimento di procedure concorsuali per il personale scolastico e di utilizzazione delle graduatorie.*

Le norme che si propongono sono da porre in relazione all'esigenza - ormai ineludibile e diffusamente avvertita - di una revisione delle modalità di reclutamento del personale direttivo e docente, e di altre categorie di personale, delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Si tratta di un'esigenza intrinseca alle peculiarità ordinarie che, nel quadro

complessivo del nostro sistema scolastico, presentano le istituzioni in parola, peculiarità di recente rimarcate, sul piano legislativo, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui articolo 4, nel dettare un complesso di principi innovativi nel settore di pertinenza del Ministero della pubblica istruzione, segnatamente in tema di autonomia scolastica, ha configurato le accademie ed i conservatori come istituzioni di alta cultura.

Il nuovo assetto organizzativo e didattico che dovrà essere delineato, per le istituzioni di cui trattasi, in sede di attuazione delle deleghe legislative previste dal citato articolo 4, porrà dunque in termini ancor più pressanti la ridefinizione della disciplina del reclutamento del relativo personale. Tale disciplina, nella sua concreta traduzione operativa e nelle sue modalità di svolgimento, dovrà essere più confacente all'aspirazione delle capacità professionali, in relazione a tipologie di insegnamento non sempre omologabili, per vari aspetti, a quelle proprie degli altri gradi ed ordini di istruzione.

In attesa che divenga operante il nuovo sistema di reclutamento da definire, si rende però indispensabile intervenire con alcune disposizioni che, nel solco del resto di analoghi provvedimenti già adottati in materia negli scorsi anni, consentano di soprassedere all'applicazione di procedure concorsuali ritenute non più adeguate.

Il che comporta la necessità di modificare alcune disposizioni legislative vigenti in materia di termini per lo svolgimento delle procedure concorsuali e, correlativamente, sull'arco temporale di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. Il comma 1 dell'articolo 15, pertanto, delegifica la fissazione dei termini per l'indizione delle procedure concorsuali, attualmente sancita per legge, demandandola al Ministero della pubblica istruzione. Nell'ottica della semplificazione delle procedure concorsuali l'innovazione riguarda la generalità dei concorsi per il personale direttivo e docente e per i coordinatori amministrativi della scuola, dandosi così alla norma una valenza più compiuta, e non limitata soltanto alle fattispecie cui si è accennato.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 15, comma 3, sostituisce il secondo periodo del comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che è diretto a ricondurre ad un'unica data e precisamente al 1° settembre 1994 la cessazione dal servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A. del comparto scuola.

La norma che si propone tende ad eliminare il disservizio che si viene a creare nelle istituzioni scolastiche nell'applicazione della disciplina dell'attuale comma 17 in ordine alla diversa decorrenza del collocamento a riposo.

Le ragioni che giustificano l'adozione della norma in questione sono da collegarsi all'acquisizione, in tempi brevi, di dati certi ai fini della determinazione dell'organico di diritto indispensabile per il compimento delle operazioni di movimento del personale scolastico (trasferimenti, passaggi di cattedra, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni).

Con l'articolo 16 sono prorogati al 28 febbraio 1995 i termini relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, e al riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede la facoltà per il Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso per medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Il comma 3 proroga di un ulteriore triennio la possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati dal servizio.

Il comma 4 è inteso a prorogare, limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi automatizzati.

Il comma 5 è inteso a consentire il mantenimento in bilancio delle somme relative al potenziamento straordinario delle Forze di polizia disponibili al 31 dicembre 1993.

Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, ai sensi del quale l'assistenza della forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990.

Per effetto del venir meno di tale previsione normativa sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge citata.

Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla Forza pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1° gennaio 1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari, veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n. 392, i contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della stessa legge n. 359 del 1992.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, venga novellata mediante la previsione all'articolo 17 di una proroga dei termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, veniva autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, nonché

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.

L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva, «limitatamente all'esercizio 1985», l'assunzione di «impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione».

In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte considerevole dei quali, a causa della particolare complessità della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4, della legge di bilancio 1989.

È stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo 18, del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del programma predisposto.

L'articolo 19 nasce dall'esigenza di completare gli organici del personale femminile del *Corpo di polizia penitenziaria*. Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in favore dell'inquadramento nei ruoli amministrativi del Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee dai concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie; viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno nel servizio di vigilanza. Occorre, quindi, fissare un nuovo termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. La necessità è implicita nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità del servizio da assicurare perché, viceversa,

l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a ridurre le sezioni femminili.

L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32, comma 1, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (EN-PAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane obbligatoria per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge. Pertanto, nel disporre la nullità delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la citata legge ha concesso un termine di sessanta giorni per la reinscrizione degli interessati e per la regolamentazione del versamento dei relativi contributi pregressi.

La disposizione recata dall'articolo 20, comma 1, è ora diretta ad operare un breve differimento del termine, rivelatosi inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti, nel contempo consentendo il pagamento dilazionato dei contributi dovuti.

L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento del condono previdenziale ed assistenziale che è scaduto il 31 marzo è connessa con il fatto che molti lavoratori autonomi si sono trovati nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a causa della eccessiva onerosità delle partite debitorie da regolarizzare.

In particolare, l'esigenza si pone per i collaboratori dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze normative, si sono trovati nella necessità di dover regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguentemente, a dovere versare importi considerevoli agli enti previdenziali.

La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al 31 luglio 1994 prevista dall'articolo 21, comma 1, consente la sopravvivenza di molte piccole imprese, che, nell'attuale momento di grave recessione economica, non godono di ammortizzatori sociali come altri comparti economici.

In previsione di una organica disciplina del condono previdenziale nell'ambito del settore agricolo, peraltro auspicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forestali, si è ravvisata la necessità di diffire nel frattempo per il predetto settore i termini di operatività del condono previdenziale, attesa anche la particolare situazione di disagio del settore.

L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevede, al comma 5, un'imposta del 15 per cento sui contributi di qualsiasi provenienza e natura affluenti ai fondi pensione, disciplinati dalla legge stessa, secondo modalità che dovranno essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Il comma 7 del medesimo articolo 13 dispone l'attribuzione, ai fondi stessi, di un credito di imposta sulle prestazioni che in futuro dovranno erogare.

La norma si applica, oltreché ai fondi di nuova istituzione, anche ai fondi pensionistici complementari già esistenti, con effetto dal 1° luglio 1994, essendo stata prorogata di sei mesi la decorrenza del 1° gennaio 1994; prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo.

Considerato che a tutt'oggi nessun nuovo fondo pensionistico è stato costituito, la decorrenza del 1° luglio 1994 finirebbe col riferirsi, di fatto ai soli fondi di previdenza complementare già istituiti e preesistenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 124 del 1993, senza che con ciò sia conseguita quella finalizzazione in ragione della quale l'imposizione tributaria del 15 per cento è stata introdotta.

Quest'ultima, infatti, trova essenzialmente motivazione, quanto ad equilibri della finanza pubblica, in una funzione compensativa della riduzione del gettito fiscale conseguente al regime delle esclusioni e delle detrazioni cui sono assoggettati i contributi destinati alla previdenza complementare.

È carente, quindi, quella connessione tra la nascita dei nuovi fondi di pensione e l'esigenza di copertura per cassa degli effetti sulla finanza pubblica che è alla base della operatività del prelievo fiscale.

Né è dato intravedere nell'immediato con-

dizioni di fatto che inducano alla costituzione di nuovi fondi integrativi.

I tempi connessi alla contrattazione collettiva posta a presupposto giuridico del costituirsi delle forme di previdenza integrativa prima e, poi, quelli per la costituzione dei soggetti giuridici gestori e per il rilascio delle prescritte autorizzazioni, inducono a rilevare un ritardo di operatività che adeguatamente si concilia con un differimento semestrale dell'applicazione del tributo qui in considerazione.

Da qui, pertanto, la disposizione recata dal comma 2 del predetto articolo 20 che induce a differire l'insorgenza dell'obbligo tributario *de quo* al 1° febbraio 1995.

Le numerose modifiche apportate al codice della strada con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, comportano il conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari di attuazione. In questa prima fase operativa del nuovo strumento normativo si è anche evidenziata l'esigenza di revisionare altre disposizioni, in relazione alle difficoltà interpretative ed applicative da parte dell'utenza.

Così non sarebbero potute entrare in vigore le disposizioni degli articoli 9-20 di attuazione dell'articolo 10 del codice della strada, che disciplinano la complessa e delicata materia dei veicoli e dei trasporti in condizione di eccezionalità, in quanto lo stesso ha subito sostanziali modifiche con il decreto legislativo n. 360 del 1993. È appena il caso di sottolineare che la complessità della materia trattata nell'articolo 10 ha già reso necessaria una prima proroga della sua entrata in vigore, sino al 31 dicembre 1993.

Per i motivi suesposti, con l'articolo 22 si dispone la reiterazione della proroga con un'unica limitazione costituita dalla facoltà concessa al Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di procedere, già dal 1° ottobre 1994, all'approvazione ed alla omologazione dei mezzi d'opera la cui produzione è stata adeguata alle nuove caratteristiche.

Con l'articolo 23 si dispone una proroga di dieci mesi della gestione commissariale

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di liquidazione dell'Ente «Colombo '92», sia per quanto riguarda le funzioni del commissario, sia per la gestione del personale, sia per gli interventi conservativi e manutentivi del patrimonio.

La complessità delle procedure previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, e le conseguenti difficoltà interpretative hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991, il rilascio di nuove autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei principi e criteri fissati dalla legge n. 287 del 1991.

L'articolo 24 si compone pertanto di due commi: il primo consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente (che esprime un parere vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione previste dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Riguardo all'articolo 25 va tenuto conto che il comma 8 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede, con richiamo all'allegato 1 della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la corresponsione a carico delle im-

prese aderenti ai consorzi, a decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali obiettivi minimi non siano stati conseguiti.

Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno differire di un anno il termine per il raggiungimento dei predetti obiettivi minimi di riciclaggio.

Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei rifiuti e del loro riciclaggio nonché per diffondere capillarmente la necessaria informativa agli utenti, nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi comuni.

Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha contestualmente stipulato un accordo biennale con la Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori, superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od incompleta normativa al riguardo.

Con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, lo Stato italiano ha adottato misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, in relazione, tra l'altro, a due regolamenti comunitari operanti in materia.

Per la stessa la Commissione della Comunità europea ha dato inizio ad un procedimento di infrazione della normativa comunitaria, in quanto non era stato rispettato l'obbligo della preventiva comunicazione ad essa Commissione del progetto di legge che introduceva regole tecniche innovative a quelle contenute nel regolamento indicato.

È stato, altresì, contestato all'Italia che la legge, a fronte di ridotti vantaggi ambientali, costituiva rilevante ostacolo agli scambi comunitari.

Contestualmente la Commissione ha richiesto l'immediata sospensione dell'efficacia della legge, osservando che le regole tec-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

niche da essa introdotte non potevano essere fatte valere dai terzi che avrebbero potuto richiederne, nelle competenti sedi giudiziarie, la disapplicazione in quanto contrastante con i regolamenti comunitari.

In relazione a tali presupposti, il comma 3 dell'articolo 25 prevede una proroga dei termini ivi previsti sino al 30 novembre 1994.

La disposta proroga, da un lato implicherà una manifestazione di volontà dello Stato di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, dall'altro consentirà l'introduzione di ulteriori misure tecniche procedurali occorrenti per il pieno rispetto della normativa comunitaria vigente.

Con l'articolo 26 sono state previste alcune proroghe in tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al fine di consentirne una più corretta e puntuale applicazione.

In particolare il termine per la citata comunicazione è stato spostato dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 1994 al fine di consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.

È stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, non aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei destinatari passivi di tale obbligo.

In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.

Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che, fra l'altro, ne do-

vanno definire termini, modalità e campo di applicazione.

Con l'articolo 27 si è provveduto a differire, al 31 maggio 1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.

Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle attività da parte delle autorità competenti, per una efficace tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a deliberare una procedura autorizzativa che prevede la presentazione, entro il 30 giugno 1995, di una domanda rivolta al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla regione.

La legge 23 agosto 1993, n. 352, entrata in vigore il 28 settembre 1993, reca norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Essa disciplina, al capo I, la raccolta dei funghi e detta una normativa uniforme per le regioni soprattutto con riguardo alle zone, ai tempi, ai modi ed alla quantità di raccolta.

Al capo II è disciplinata invece la commercializzazione dei funghi e sono poste norme in materia di etichettatura del prodotto, prevedendo obblighi non contemplati dalla vigente normativa generale in tema di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989.

Al contempo non sono stati però posti dei termini di adeguamento per tali adempimenti, mediante apposita normativa transitoria, così che non si è prevista la possibilità, per il produttore, di continuare a usare in detto periodo gli imballaggi e le etichette non conformi, consentendosi la libera commercializzazione del prodotto finito e dando il tempo di adeguare i macchinari e la produzione.

Sono sorte così gravi difficoltà per i produttori. Al contrario, nei vari casi in cui si è

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verificata una successione di norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, è stato concesso agli operatori del settore un congruo termine di adeguamento (si veda l'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109).

Con l'unica norma che si introduce all'articolo 28 si è previsto il termine del 31 dicembre 1994, consentendosi in via transitoria agli operatori del settore di adeguarsi agli obblighi previsti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.

L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede, inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con decreto del Ministro del tesoro.

La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che non esistono ancora disposizioni definitive in materia di importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di versamento del diritto stesso.

Con l'articolo 29 viene disposta la proroga al 30 giugno 1994 del termine, per permettere agli organi competenti di perfezionare gli atti normativi sopra citati.

Con il comma 3 del medesimo articolo si consente il differimento al 31 dicembre 1994 del termine per la copertura dei posti di esperto con contratto a tempo determi-

nato previsto dalla legge n. 59 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 2 del 1993. La possibilità di nominare tali esperti si rende necessaria per garantire il funzionamento minimo della Commissione scientifica CITES, organo predisposto all'applicazione della Convenzione di Washington.

La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene una serie di scadenze normative, attraverso le quali si realizza la piena attuazione della legge stessa.

A due anni dalla sua entrata in vigore, da più parte è stata rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le fa ritenere troppo «ottimistiche» nella visione del legislatore nazionale.

Ed in effetti, attualmente trascorsi due anni da tale momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa di adeguamento ai principi ed alle norme stabiliti dalla legge n. 157 del 1992.

Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata ad essa appare la realizzazione della programmazione faunistico-venatoria così come disegnata negli articoli 10, 14 e 15 della legge medesima.

Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli interventi programmatori necessari per la piena attuazione della legge n. 157 del 1992 è attualmente previsto alla stagione venatoria 1994-1995.

Tuttavia esso non può essere rispettato, in quanto, slittando il termine per l'adeguamento della normativa regionale, slitta di conseguenza anche il momento dal quale dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo creato dalla più volte citata legge.

Pertanto, sembra indispensabile prevedere che gli interventi regionali in materia vadano a regime a partire dalla stagione venatoria 1995-1996.

La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con riferimento alle previsioni

di cui all'articolo 15, comma 11, della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile si può applicare *esclusivamente nei territori sottoposti al regime di caccia programmata*. In tal modo sarebbe bloccato di fatto l'accesso ai fondi per effettuare l'esercizio venatorio, a meno che il territorio non sia già sottoposto a tale regime.

Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di recente ampiamente espresse anche a livello tecnico istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

L'articolo 31 prevede l'adeguamento dei termini contenuti negli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera b), e 36, comma 6, della legge n. 157 del 1992.

Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice, consente di produrre, al momento della registrazione degli atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il certificato definitivo, da rilasciarsi da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In molte province, per ritardi non imputabili agli interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente, con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al rimborso.

In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il biennio, ricorrono nella decadenza dai benefici ed assolvono le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita istanza. Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata contestualmente al pagamento delle imposte in misura ordinaria.

La norma di cui all'articolo 31, offrendo alla pubblica amministrazione un termine più elevato per il rilascio della certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica amministrazione.

La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli per l'arrotondamento delle proprietà fondiari ed il miglioramento delle unità colturali.

A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con la legge finanziaria per il 1994.

Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano di esenzione dalle imposte di registro. Dal 1° gennaio 1994 tale agevolazione è decaduta.

La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso al finanziamento della Cassa.

La norma proposta prevede quindi la proroga delle agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico della Cassa.

Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 375 del 1993, in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità anche a causa della impossibilità per la stessa amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono indisponibili.

Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 32 al 31 dicembre 1994 i termini del 1° gennaio 1994, relativo al registro d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia aziendale della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per la presentazione del piano colturale, nonché quello relativo all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il prospetto di paga.

Con l'articolo 33 viene differita al 31 dicembre 1995 l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per definire le linee della relativa politica e delle relative azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.

Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, la legge stessa

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha posto seri problemi di compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva dalla previsione del divieto di commercializzazione dei prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni richieste.

La norma di cui all'articolo 34 è giustificata, appunto, dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della legge n. 126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità della legge medesima con la normativa comunitaria.

La norma di cui all'articolo 35 mira a dare una disciplina armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla esigenza manifestata dagli operatori del settore.

Conseguentemente è stata stabilita, fino all'emanazione delle norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

L'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa devono essere adottati i regolamenti di cui all'allegato elenco 4.

Detto termine, scaduto il 30 aprile ultimo scorso, non ha potuto essere rispettato per l'adozione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, compreso nel citato elenco, per cui si rende necessario procedere ad una proroga del termine suddetto.

Si fa inoltre presente che, come è noto, la legge 7 dicembre 1984, n. 818, ha istituito un sistema transitoriamente sostitutivo del certificato di prevenzione incendi, attraverso l'adeguamento delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco a misure essenziali di sicurezza antincendi.

Entro il termine di vigenza del sistema transitorio, i titolari delle attività soggette a tale regime hanno l'obbligo di adeguarle

alle maggiori misure previste per il rilascio del certificato in parola, previa verifica attraverso le visite sopralluogo che i comandi provinciali devono effettuare.

Si evidenzia che, a tutt'oggi, risultano presentate circa 1.000.000 di istanze per il rilascio del nulla osta provvisorio.

Sono stati rilasciati 400.000 N.O.P. e 500.000 sono stati negati, per assenza o carenza di documentazione. Allo stato, devono ancora essere esaminate circa 80.90 mila domande, concentrate nelle aree a maggior densità industriale.

La legge n. 818 del 1984 ha, quindi, avuto il merito di aver fatto emergere gran parte delle attività soggette ai controlli antincendi.

Per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, peraltro, il 30 giugno 1994 scade la validità dell'atto transitoriamente autorizzativo ed i comandi dei Vigili del fuoco non potranno nel breve periodo a disposizione effettuare tutti i sopralluoghi.

Con lo scadere del termine suddetto si profila, pertanto, il rischio che la attività in possesso del N.O.P. - che assicurano quelle misure di sicurezza essenziali previste dalla più volte citata legge n. 818 del 1984 - per il fatto di essere sprovviste del certificato di prevenzione incendi possano incorrere in provvedimenti di sospensione o di chiusura da parte della autorità competenti, con inevitabili conseguenze occupazionali attualmente non facilmente quantificabili: tali posizioni saranno definitivamente superate con apposite norme transitorie già previste nella bozza del regolamento di cui trattasi.

Nelle more dell'entrata in vigore di detto provvedimento si rende, pertanto, indispensabile procedere ad una proroga del termine del 30 giugno 1994, includendo nella previsione normativa, allo scopo di evitare analoghe conseguenze, anche quelle attività i cui titolari, pur avendo presentato nei termini di legge l'istanza corredata dalla prevista documentazione, sono in attesa dell'esame da parte dei comandi.

È stato pertanto provveduto alla proroga dei termini suddetti con i commi 2 e 3 dell'articolo 35.

La norma di cui all'articolo 36 è diretta a consentire la prosecuzione degli interventi in favore del settore aeronautico, con particolare riguardo a quelli finalizzati alle esigenze della difesa, prevedendo tra l'altro la possibilità di utilizzare somme già iscritte al bilancio per lo scopo secondo differenti modalità attuative.

Si è resa necessaria con l'articolo 37 l'adozione di una norma che disponga la riapertura dei termini, previsti dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte iscritte nel relativo registro.

Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa la disciplina in esame, e che un considerevole numero di imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno dall'entrata in vigore della legge predetta.

Il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene differito al 30 giugno 1995, mentre il termine per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Inoltre viene chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine ordinatorio.

Con l'articolo 38 è stato previsto un differimento di termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di consentire la corretta entrata in funzione a regime della normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei trasporti.

Contestualmente, per non paralizzare l'attività del settore, è stata prevista una disciplina transitoria di iscrizione al registro in questione.

L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge) la data ultima

di esercizio della professione di perito assicurativo in assenza dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal termine previsto nel regolamento di attuazione per la presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo 1993, infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il termine per la presentazione delle domande non era ancora scaduto.

Appare necessaria, quindi, l'emaneazione di una norma urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al 31 dicembre 1994, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di continuare l'esercizio della professione.

Con l'articolo 39 viene appunto disposta tale proroga al 31 dicembre 1994, che appare peraltro indispensabile anche nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero) che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come è noto, sufficiente tempo per svolgersi.

Altro elemento in favore di una proroga espressa, attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per l'esercizio della professione di perito assicurativo in mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definitiva la possibilità per gli interessati di preconstituirsì *ad hoc* il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di idoneità.

Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ha disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla copertura delle «spese di funzionamento», nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e di

promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.

Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 40) tenuto conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, le procedure per la costituzione del Comitato.

A seguito del riconoscimento da parte italiana, le Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli accordi di Osimo. Le commissioni miste italo-jugoslave sono divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate ed italo-croate.

Nel contesto della collaborazione internazionale i cui contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal 1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali che economiche.

Con l'articolo 41 è previsto uno stanziamento di ulteriori 30 miliardi di lire a favore delle regioni per la realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per programmi regionali integrati di successiva accoglienza per gli immigrati extracomunitari. Ciò in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme sociale, che possono

trasformarsi in inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di razzismo.

L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, prevede che per gli interventi straordinari a favore degli sfollati delle repubbliche della ex Jugoslavia è autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme non utilizzate nel 1992.

Poiché neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 della legge n. 390 del 1992, al fine di consentire l'impegno delle somme residue anche per il 1994.

L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di ripartire la disponibilità finanziaria tra le Amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento.

La modifica proposta al comma 5 prevede che beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari, potranno essere anche gli enti locali, la Croce Rossa Italiana e ogni altra istituzione operante per finalità umanitarie. I funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a presentare semestralmente i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce Rossa Italiana e le altre organizzazioni debbono presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 42 si provvede alla proroga di una serie di disposizioni riguardanti attività prevalentemente del Ministero degli affari esteri e in parte anche della Presidenza del Consiglio (contributi alla regione Friuli-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno (provvidenze a favore dei profughi).

In particolare, i contenuti dei singoli commi rispondono ad esigenze irrinunciabili che vengono qui di seguito illustrate.

Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio (Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 713, 757, 787 e 820 che hanno sancito un progressivo inasprimento dell'*embargo* nei confronti della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano l'operazione di assistenza. La partecipazione dell'Italia riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro Ufficiale.

Le operazioni di controllo si sono svolte efficacemente. Tali attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di violazione dell'*embargo*, mentre il vivo malumore di Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi nel tratto serbo del fiume.

Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1994.

La legge n. 19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 2 mi-

liardi annui per il triennio 1991-1993 al fine di dare attuazione all'accordo di Trieste del 6 aprile 1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune antigrandine, onde la proroga della sua durata si impone per adempiere ad un impegno assunto in sede internazionale. Va tenuto presente che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno accettato di subentrare alla ex Jugoslavia nell'accordo *de quo* rispettivamente con la nota verbale del 9 ottobre 1991 e con dichiarazione del 17 gennaio 1992.

La stessa legge nel successivo articolo 14 ha previsto per la durata del triennio 1991-93 e in attesa di una normativa organica in materia l'assegnazione di un contributo annuo alla regione Friuli-Venezia Giulia per iniziative culturali e artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e lo stanziamento nel bilancio dello Stato di somme destinate a finanziare attività in favore della minoranza italiana residente nei territori della ex Jugoslavia.

Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione, non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere alla proroga per l'anno 1994 del finanziamento delle due disposizioni rispettivamente per gli importi di 6 miliardi e di 4 miliardi.

Nel 1991 con la legge n. 344 del 15 ottobre fu stabilito di incrementare per il triennio 1991-93 le provvidenze già previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n. 763 del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di sistemazione e contributo straordinario), escludendo il meccanismo di perequazione automatica previsto dalla precedente normativa. Tale incremento fu reso necessario per aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i beni dei nostri connazionali.

Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti misure, appare necessario prorogare per l'anno 1994 gli importi at-

tualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema perequativo.

La legge 30 settembre 1993, n. 388, ha autorizzato la ratifica degli accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone nel territorio di sei Stati (Francia, Germania, Benelux, Italia), stanziando le somme necessarie alla realizzazione di un sistema informatico anche negli esercizi finanziari 1992-93. Poiché tali somme non hanno potuto essere impegnate nell'anno in corso, si provvede con la norma in esame, a consentirne l'utilizzazione nell'esercizio 1994.

Analoga disposizione si impone per utilizzare gli stanziamenti disposti per gli anni 1992 e 1993 dalla legge n. 212 del 26 febbraio 1992 sulla cooperazione economica con i Paesi dell'est, e dalla legge n. 180 del 6 febbraio 1992 sulla partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, la cui messa in attuazione pratica ha incontrato notevoli difficoltà e ha subito ritardi, per cui residuano consistenti disponibilità.

Con i commi 5 e 6 si interviene per assicurare una più regolare efficace e spedita gestione delle spese dell'amministrazione degli affari esteri all'estero, incrementando di 5 miliardi per il 1994 il fondo istituito dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 a supporto dell'azione dei nostri istituti di cultura e consentendo l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso Ministero delle eventuali differenze di cambio nei versamenti da effettuare sul conto corrente infruttifero istituito dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

Infine con il comma 7 si provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'intero articolo.

Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana, svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale, in particolare nel settore delle adozioni internazionali, coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri.

A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo concesso all'ente per il 1992,

questo si è trovato in gravi difficoltà finanziarie. Con l'inserimento del comma 8 si rende possibile assicurare la continuità di operatività dell'ente.

L'articolo 43 prevede il differimento del termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'emanazione del regolamento sui procedimenti relativi alla concessione di benefici economici ai minorati civili.

Ciò consente di procedere ad un riordino della materia attraverso la soppressione del comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica, con la contestuale devoluzione, ai prefetti, delle funzioni relative alle predette provvidenze economiche e la cessazione di ogni altra funzione svolta dal comitato stesso.

Ai sensi dell'articolo 28 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è stata stanziata la somma complessiva di lire 90 miliardi per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e di potenziamento del porto di Ancona, di cui lire 10 miliardi per il porto turistico di competenza regionale.

Il programma delle opere di competenza statale da eseguire per l'importo di lire 80 miliardi è stato approvato dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della marina mercantile e sentita la regione Marche.

Alla fine del 1989 sono andate in economia per mancanza di impegno lire 4.892.900.000, mentre sono stati utilizzati per studi ed indagini preliminari lire 312.189.000, per cui la disponibilità complessiva è risultata ridotta a lire 74.794.911.000.

Per la realizzazione di tali opere il Ministero dei lavori pubblici, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 355, ha disposto l'affidamento in concessione all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona di tutte le attività tecniche ed amministrative.

In relazione a quanto sopra è stata stipulata apposita convenzione n. 1776 di repertorio in data 25 luglio 1991, per l'importo di lire 54.887.000.000 e con decreto ministeriale 12 agosto 1991, n. 1688, registrato

alla Corte dei conti il 23 settembre 1991, registro 16, foglio 18, è stata approvata detta convenzione ed impegnata la relativa spesa.

Senonché la citata Azienda, con delibera in data 9 giugno 1993, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, rappresentando l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione della concessione stessa.

Tale determinazione comporterà l'adozione di un provvedimento dell'Amministrazione con il quale dovrà essere pronunciata la decadenza della concessione.

Per effetto di tale decadenza verrà a cadere l'impegno a suo tempo assunto sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, pertanto, al fine di evitare che le relative somme costituiscano economie di bilancio, si rende necessario provvedere al loro recupero per consentire l'attuazione delle opere per le quali venne, a suo tempo, approvata la sopra richiamata legge speciale.

Con la norma ora proposta (articolo 44) si consente quindi l'utilizzazione negli esercizi 1994-1995 delle somme attualmente disponibili sul suddetto capitolo di spesa, che ammontano a lire 5 miliardi per la competenza 1993 e a circa lire 59,8 miliardi per le somme iscritte in conto residui.

Con l'articolo 45 viene assicurata la possibilità di proseguire i programmi in corso nel settore della metanizzazione, garantendo le somme necessarie al cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla partecipazione finanziaria da parte della CEE.

L'ulteriore proroga del termine di scadenza (30 giugno 1994) dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, si palesa necessaria ed urgente al fine di consentire il completamento dell'*iter* procedurale di adozione del decreto ministeriale regolante la concessione delle agevolazioni per la reindustrializzazione dell'area stessa, *iter* che com-

prende, tra l'altro, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Si tratta quindi di una proroga motivata esclusivamente da esigenze di carattere procedurale, restando fermi, come specificato nella disposizione normativa, tutti gli altri termini già previsti nell'atto stipulato il 18 marzo 1994, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 marzo 1994, recante modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma in parola. In tal senso il comma 2 dell'articolo 45.

Le disposizioni di cui all'articolo 46 sono intese a mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in conto residui, che nel conto di cassa.

Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento della ricostruzione del Friuli.

Come si sa, i relativi fondi (circa 80 miliardi) non furono utilizzati a causa dei due successivi provvedimenti di blocco della spesa pubblica.

Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo 9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste.

Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti gravi:

1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova proroga dei termini;

2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa 60). Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare quei progetti.

Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la procedura di concessione che è in vigore dall'immediato dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla ricostruzione n. 546 del 1971 e seguenti.

Con l'articolo 47 si consente l'utilizzo nel 1993 e nel 1994 degli stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione delle disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico e nel settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed analoga possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, e per le somme destinate alla realizzazione delle opere affidate in concessione alle Società «Aeroporti di Roma» e «S.E.A.» rispettivamente per i sistemi aeroportuali di Roma e di Milano.

In data 19 febbraio 1994 è entrata in vigore la legge n. 84 del 1994 concernente il riordino della legislazione in materia portuale.

Si deve rilevare che tale legge, datata 28 gennaio 1994 ed entrata in vigore nella data sopra indicata, prevede all'articolo 28, comma 6, una decorrenza di termini in materia di riscossione della cosiddetta tassa portuale a partire dal 1° gennaio 1994.

Si riscontrano difficoltà d'applicazione, oltre che a causa della retroattività soprari-chiamata, anche in considerazione della mancata indicazione unitaria ed omogenea delle aliquote applicabili per la tassa in questione, nei porti a cui essa è stata estesa.

Pertanto, al fine di superare tali difficoltà, con i commi 3 e 4 vengono sposati al 1° luglio 1994 le decorrenze relative all'applicazione delle tasse in questione.

Con l'articolo 48 si rendono spendibili nel 1993 e nel 1994 le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il completamento del Policlinico di Siena.

Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 marzo 1993, n. 67, la quale prevede l'utilizzo nel 1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992 destinate alle medesime finalità.

Con l'articolo 49 è previsto il mantenimento in bilancio di somme relative agli interventi nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Al fine di non vanificare le iniziative previste per il perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con l'articolo 50 l'utilizzazione nel 1994 delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili nell'anno finanziario 1993.

Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

Con l'articolo 51 viene disposta l'utilizzazione nel 1994 delle somme non impegnate alla fine del 1993 per le spese di gestione inerenti al progetto nazionale «Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva».

Con l'articolo 52 viene disposto il mantenimento in bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre 1993 destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle società che realizzano centri commerciali all'ingrosso.

La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, per le società consorziali che realizzano mercati alimentari all'ingrosso.

Le disposizioni di cui all'articolo 53 consentono l'utilizzazione nel 1994 di somme stanziata nel bilancio dello Stato che al 31 dicembre 1993 non avevano formato oggetto di provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.

In particolare esse riguardano, oltre allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agito il blocco dell'assunzione degli impegni di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesa disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale è il Fondo per la protezione civile, alla gestione ordinaria previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, si sono concluse solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del coordinamento della protezione civile appositamente istituiti.

In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n. 216, al funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 508, ed all'osservatorio nazionale per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero dell'ambiente, dei lavori pubblici e della marina mercantile. In particolare vengono conservati gli stanziamenti destinati al risanamento della Laguna di Venezia e della città stessa.

La norma di cui all'articolo 54 è intesa ad autorizzare la conservazione delle somme disponibili al 31 dicembre 1993 sui capitoli di bilancio dello Stato relativi alla informatizzazione della pubblica amministrazione, tenuto conto delle esigenze dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni politiche (europee ed amministrative in forza della estensione di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale durante i trenta giorni precedenti le elezioni.

La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione postale omettendo di considerare che con precedente decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,

n. 71, quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1° gennaio 1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio e di propria autonomia contabile.

La legge in questione non prevede copertura finanziaria né indica i modi di reperimento della necessaria provvista.

In tale situazione la previsione legislativa di cui all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.

La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e delle comunità montane.

Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, in sede di esame parlamentare presso la 6° Commissione permanente del Senato era stato portato al 31 dicembre 1992.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.

Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla finanza locale di cui al decreto delegato previsto dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), termine questo fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n. 130 del 1993.

Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono che il Ministero dell'interno dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre 1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per il biennio 1994-1995.

Il termine era fissato in funzione della possibilità di acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il mese di giugno dall'articolo 10,

comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1992.

A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine per il versamento della prima rata di ICI, disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 192, e della decisione assunta in sede parlamentare di far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il calcolo dei contributi erariali era disponibile nel mese di ottobre 1993.

È stabilita quindi al comma 2 dell'articolo 55 una proroga al mese di dicembre 1993 degli adempimenti previsti dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che abbisognavano di tempi tecnici di elaborazione commisurati ad almeno due mesi.

Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28 febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993, dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, sono state avviate le procedure per i conseguenti interventi sostitutivi di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Con l'articolo 56 si stabilisce una più puntuale disciplina della partecipazione ai consorzi tra enti locali, nonché si consente la partecipazione a tali consorzi di altri enti pubblici ripristinando la possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti.

Con l'articolo 57 viene disposta l'istituzione di un fondo per le anticipazioni ai comandi provinciali dei vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa amministrati dai comandi stessi.

Con l'articolo 58 viene disposta la definitività dei versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca d'Italia.

Le disposizioni dell'articolo 59 riguardano le filiazioni in Italia di università, o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, che abbiano sede nel territorio di paesi esteri e si prefiggano come scopo precipuo lo studio decentrato in Italia di quelle materie che fanno parte del patrimonio didattico delle rispettive sedi.

La speciale disciplina intende favorire lo svolgimento dell'attività scientifica e culturale in Italia delle predette istituzioni; a tal fine si prevede la semplificazione dei passaggi burocratici relativi al funzionamento delle sedi decentrate e si definisce la controversa materia della natura autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro dei docenti, che ha di recente provocato numerosi problemi in tema di contributi previdenziali.

Questi, in sintesi, gli aspetti salienti della nuova normativa: il comma 1 individua le istituzioni che sono oggetto della disciplina; i commi 2, 3 e 4 configurano una previsione di silenzio-assenso, in luogo della autorizzazione espressa, in relazione all'inizio dell'attività in Italia degli istituti in questione; le norme del comma 5 qualificano il rapporto di lavoro relativo allo svolgimento di attività didattica con i cittadini italiani, ai quali siano applicabili le leggi italiane, come rapporto di lavoro libero-professionale.

La norma in esame richiede che il rapporto di lavoro con il personale insegnante sia strutturato secondo i principi che la giurisprudenza ha ritenuto essenziali per il riconoscimento del rapporto di lavoro come attività libero-professionale.

Le sentenze dei tribunali chiamati a pronunciarsi sul contenzioso determinatosi in questa materia e le risultanze delle opposizioni presentate dalle università straniere dimostrano che non esiste attualmente un univoco orientamento della giurisprudenza sul carattere autonomo o subordinato del servizio prestato dai docenti in forza presso le filiazioni e sulla necessità del pagamento del contributo.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La normativa che qui si illustra riflette l'orientamento espresso da una sentenza della Corte di Cassazione e i contenuti delle clausole che dovranno essere tassativamente incluse dalle parti nel contratto scritto sono strettamente riferiti ai criteri che la Suprema Corte ha ritenuto idonei per l'attribuzione della natura autonoma dei rapporti di lavoro.

Il comma 5 è, dunque, inteso ad eliminare ogni possibile controversia in merito alla natura giuridica dei rapporti di lavoro, non esistendo peraltro - a quanto risulta - nel nostro ordinamento alcuna norma che definisca in modo specifico i requisiti del rapporto di lavoro subordinato ed essendo ancor più arduo l'accertamento della suddetta natura giuridica nel caso di attività lavorative come quella propria dei docenti, caratterizzate da un elevato contenuto di professionalità ed autonomia.

A fugare possibili obiezioni sulla opportunità di fissare in un testo di legge a carattere «speciale», relativo alle filiazioni di università straniere, principi derivanti da norme generali del diritto contenute nel codice civile, si deve infine sottolineare che già in passato il nostro legislatore, facendo propri orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, ha definito per legge la natura giuridica di particolari rapporti di lavoro. Così, con la legge 18 dicembre 1973, n. 877, disciplinante «Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio» ha confermato la natura subordinata di questo rapporto «speciale» di lavoro. Inoltre, con l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», è stato definito come autonomo il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Con la disposizione del comma 6 dell'articolo 59 si provvede, infine a consentire una più efficace programmazione dei programmi didattici realizzati, nell'ambito dell'Iniziativa centro-europea dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico che, com'è noto mediante il contributo già assegnato ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 126, assicura il conseguimento del baccalaureato internazionale da parte degli studenti pro-

venienti dai Paesi membri dell'iniziativa medesima.

Per quanto riguarda l'articolo 60, si precisa che i limiti di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, fermi ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Essi, infatti, costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte più numerosa degli acquisti stessi.

Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha privato di significato i limiti stessi, per cui si rende necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento ai mutati valori monetari.

Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione al «consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze - rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della legge 13 luglio 1966, n. 559 che, integrata dalla legge 20 aprile 1978, n. 154, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806 e dal decreto ministeriale 8 agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a conformare il proprio modo di essere ed operare».

In particolare per quanto concerne la natura economica dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266.

Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso, attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene previsto al comma 3 dell'articolo 60 medesimo che il Ministro del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli or-

gani di cui all'articolo 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 154, ed all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

La disposizione di cui all'articolo 61, conformemente alla formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con l'articolo 5-bis, di cui all'atto Camera n. 3014 della XI legislatura, risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo al momento di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma aggiuntivo (il 4-bis) l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla riforma della cassa integrazione. L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta legge 19 luglio 1993, n. 236, apportatrice di tale integrazione.

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, concedeva ai lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali in ambito CEE (1° gennaio 1993), una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un periodo di un anno.

Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione del permanere della crisi occupazionale per le maestranze interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori dodici mesi.

L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il decreto-legge n. 199 del 1993 contemplava una protezione complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle quali, dai dati acquisiti presso l'INPS,

solo 1.500 unità circa sono state ammesse ai menzionati benefici in funzione del fabbisogno del settore.

In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in favore dei medesimi. Tale operazione doveva attuarsi nel corso del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedenarietà dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie dell'anno medesimo.

All'articolo 62 viene rettificato il riferimento al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici, anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma 12), anziché all'attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo (articolo 44).

La norma di cui all'articolo 63 è diretta a consentire il completamento di taluni progetti FIO, a suo tempo finanziati mediante il ricorso alle disponibilità di leggi settoriali di spesa, prevedendo la possibilità di ridefinire i termini di realizzazione delle opere.

La norma di cui all'articolo 64 si rende necessaria per ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e il testo del medesimo articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 1993 - già contenuto nel decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, poi decaduto - fissava il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto delle somme all'uopo stanziato.

Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era stato emanato il 14 aprile

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1993 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1993, n. 91: in conseguenza il termine perentorio sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.

Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario con ciò contravvenendo ai principi di buona amministrazione, dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.

In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il 1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli stessi consorzi nel corso del 1994.

L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Con la norma di cui all'articolo 65 si interpreta retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire dal quale i consorzi sono soppressi.

Con la norma di cui all'articolo 66 si garantisce un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione lattiera.

Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge n. 212 del 1993, corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla specifica questione.

La norma vale a chiarire che, fuori dei casi indicati nell'emendamento in questione, l'autorizzazione non è richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla trasformazione in formaggio, burro, yo-

gurt, creme, eccetera: l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di trasformazione (centrali del latte, caseifici).

L'articolo 67 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A. lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio d'oliva.

Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita partecipazione.

L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico settore.

La trasformazione delle Ferrovie dello Stato in S.p.A. e la recente soppressione dell'OPAFS disposta con legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha certamente aperto un problema di trattamento di fine rapporto per i ferrovieri.

Tale trattamento fino ad oggi, infatti, era definito in termini di trattamento previdenziale ed erogato, come indennità di buonuscita, dall'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), ai sensi della legge n. 829 del 1973.

Ove il disposto dell'articolo 1, comma 43, della predetta legge n. 537 del 1993 venisse interpretato nel senso di sostituire l'indennità di buonuscita con il T.F.R. previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, per i dipendenti della Società già iscritti all'O.P.A.F.S. si verificherebbe una sostanziale modificazione del regime di trattamento previdenziale cui gli stessi hanno contribuito continuativamente negli anni del loro rapporto di lavoro.

Per evitare questa discontinuità in un istituto così rilevante del trattamento dei ferrovieri, la norma di cui all'articolo 68, comma

2. prevede - nel quadro della compatibilità postulata dal predetto articolo 1, comma 43 della citata legge n. 537 del 1993 - la continuità a carico della FS S.p.A. e con le stesse modalità, del trattamento di buonuscita già previsto a carico dell'OPAFS dalla legge n. 829 del 1973.

Ovviamente, ai ferrovieri assunti in data successiva a quella di scioglimento dell'OPAFS, ovvero dall'1 giugno 1994, si applicherà la norma generale della legge n. 297 del 1982.

La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo 28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e *braille*.

Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del contributo fu provveduto soltanto nel 1992.

Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n. 67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990, successivamente non è stato più rifinanziato.

Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora, esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei casi estremi, cessare del tutto.

Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento insostituibile di integrazione culturale e sociale.

Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14 agosto 1991, n. 278, e successive integrazioni e modificazioni).

Con l'articolo 69 si pone rimedio all'attuale mancanza di risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo allo scopo il ripristino di un contributo annuo di 1.000 milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

L'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, dispone che l'Italia fornisca un contributo alla ricostruzione di un corpo di polizia nazionale somala, nell'ambito di un più vasto programma tendente alla riconciliazione nazionale.

Nulla disponendo detta norma per quanto riguarda il trattamento economico da corrispondere al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nella ricostituzione della polizia somala, si rende necessario estendere con l'articolo 70 a detto personale il trattamento economico ed assicurativo già previsto per il contingente militare italiano che ha finora operato in Somalia dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 125 del 1994.

Con il comma 2 del medesimo articolo 70 si dispone la copertura giuridica e finanziaria per la prosecuzione della permanenza in Mozambico fino al 31 maggio 1994 di una componente militare italiana, al fine di assicurare ulteriori interventi di assistenza umanitaria.

Con l'articolo 71 resta stabilita anche per il 1994 l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore di altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi con la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non doveva superare l'importo del 1992.

Con l'articolo 72 viene fissato il termine per la presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sulla finanza derivata.

Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno presentato oltre il prescritto

termine di cinque mesi il rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del contributo erariale avrebbe rischiato di compromettere la loro già difficile situazione di bilancio.

Con l'articolo 73 resta differita l'operatività delle gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 539, recante la disciplina della materia. Inoltre il medesimo articolo limita al 31 marzo 1994 l'operatività della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile onde consentire l'impostazione delle relative spese nel bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 74, va tenuto presente che l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1° gennaio 1993 le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente presso le aziende di credito collegate in via telematica con l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai versamenti.

Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari.

Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari) possono continuare lo svolgimento del servizio. Le altre sono per lo più obbligate a respingere i versamenti contributivi fino al completamento delle procedure per il collegamento telematico con l'INPS.

In tale situazione, al fine di evitare le dubbie difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare copertura dell'intero territorio nazionale, appare ne-

cessario intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi il termine originariamente stabilito dalla legge in oggetto.

L'articolo 33, comma 7-bis, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha previsto che l'alcole etilico denaturato utilizzato in miscela con la benzina come carburante per autotrazione non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, dello stesso decreto-legge, limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone ad alto rischio d'inquinamento, per un quantitativo massimo di centomila ettanidri e fino al 31 dicembre 1993.

Questa ultima scadenza, in considerazione anche del complesso *iter* del comma in parola che fu inserito solo nella legge di conversione del citato decreto-legge n. 331 del 1993, non consente di attuare tale importantissima sperimentazione. Pertanto, al fine di non vanificare gli avviati progetti dei programmi di sperimentazione, con l'articolo 37 si dispone la proroga del relativo termine dal 31 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dispone che gli intermediari avessero dovuto procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici - documento di identificazione e codice fiscale - i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, prevedeva che dal 1° gennaio 1993 «l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati».

A seguito della scadenza del 1° gennaio 1993, le competenti autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno rappresentato la situazione, in cui si trovava il sistema finanziario, di obiettiva difficoltà per

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il reperimento di tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in essere con la clientela, specialmente quelli di data più remota.

Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il difetto di integrazione riguardava non meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari, dei conti «bancomat» e delle carte di credito. Di non minore rilevanza si presumeva la quantità di altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.

Come è noto la legge ha previsto, a carico degli intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio 1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente necessario.

Per quanto precede si è rilevata l'opportunità di operare un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla legge.

La modifica disposta con l'articolo 76 ha consentito di raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle obbligazioni che risultavano compromesse dal rifiuto che gli intermediari, al 1° gennaio 1993, avrebbero potuto opporre alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata, per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione dei dati previsti.

La modifica nel contempo consente di risolvere un problema non secondario sorto in sede di interpretazione. In particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione era prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

Nella *ratio* della legge, tale migrazione dei dati appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata significatività all'archivio informatico aziendale quale centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per il perseguimento di tale obiettivo.

In sintesi la disposizione:

accorda il differimento del termine al 31 dicembre 1993;

prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;

riduce in modo significativo le difficoltà connesse al reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle informazioni (settorizzazione dell'attività economica) finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.

Come noto, il decreto legislativo n. 96 del 1993 prevedeva che tutte le attività del Commissario liquidatore per l'Agenzia dello sviluppo del Mezzogiorno cessassero alla data del 31 dicembre 1993. Tale termine è rispettato per tutte le attività del Commissario liquidatore, ad eccezione di quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo n. 96 del 1993 (in materia di gestione delle acque) che autorizza il Commissario medesimo a costituire una o più società per azioni cui affidare la gestione degli impianti idrici nel Mezzogiorno.

Lo spostamento del termine disposto con l'articolo 77 si è reso necessario per l'esigenza di coordinare l'attività di tutti i soggetti interessati onde pervenire alla costituzione della società delle acque.

La Commissione pari opportunità è scaduta l'8 marzo 1994. Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo si proroga con l'articolo 78, fino al 15 giugno 1994, data in cui la stessa deve predi-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sporre il Rapporto del Governo italiano all'ONU in preparazione della Conferenza mondiale di Pechino

Nel disegno di legge di conversione dell'accluso decreto-legge è stata inserita all'articolo 1 (comma 3) la clausola di sana-

toria degli effetti prodotti da talune disposizioni concernenti la gestione governativa delle ferrovie della Sardegna inserite nei decreti-legge nn. 1, 195, 274 e 325 del 1992, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 6, comma 3.*

Con l'assegnazione di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995 sarà possibile assicurare il consolidamento del minimo delle attività scientifiche del Centro compromesse dal ritardo nelle procedure di ratifica del nuovo accordo di finanziamento.

In particolare il contributo di cui sopra consentirà il completamento dei ranghi scientifici e di supporto del Centro, ed il recupero del potere d'acquisto del contributo sinora versato dall'Italia (20 miliardi annui) dall'inizio dell'attuale periodo di finanziamento (1° gennaio 1991) che, a seguito dell'inflazione e del deprezzamento della lira nei confronti del dollaro USA (moneta di conto del Centro) è diminuito, in termini reali, di circa il 12 per cento.

Il medesimo contributo straordinario verrà destinato, inoltre, all'adeguamento e norme cogenti delle strutture del Centro, nonché all'incremento del fondo di indennità di fine rapporto del personale vicino alla pensione.

*Articolo 11.*

Si ipotizza che il maggior traffico prodotto da ciascuna campagna elettorale a livello nazionale venga smaltito con intensificazione delle attività ordinarie e lavoro straordinario per un'ora giornaliera per ciascun addetto alle lavorazioni interne ed al recapito.

Considerando 23 giorni lavorativi direttamente interessati alle spedizioni di cui trattasi a 60 mila i dipendenti coinvolti, l'onere complessivo aggiuntivo ammonta a lire 10.000 milioni.

*Articolo 20.*

La disposizione di cui all'articolo 20 non comporta effetti per la finanza pubblica poiché trattasi di mera proroga di termini per il settore della previdenza dei veterinari che com'è noto, costituisce sistema autonomo al di fuori del settore pubblico allargato.

*Articolo 36.*

La norma riguarda due aspetti:

a) da un lato, consentire di mantenere in bilancio residui pari a lire 10.087.140.000 relativi all'anno 1992 e a lire 50 miliardi relativi all'anno 1995;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) dall'altro, prevedere specifici interventi utilizzando le rimanenti 4 annualità del limite di impegno decennale di lire 50 miliardi autorizzato per l'anno 1988 con la legge n. 808 del 1985.

*Articolo 40.*

Riguardo all'articolo 40, comma 3, si fa presente che trattasi della realizzazione di un complesso programma di opere di natura idraulica che comporta la seguente articolazione funzionale:

- a) creazione di un serbatoio di rifasamento ed accoglimento delle acque;
- b) realizzazione della rete di adduzione;
- c) realizzazione della rete di distribuzione;
- d) costruzione dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque.

Relativamente all'articolo 40, comma 2, il quadro di spesa viene a definirsi nei seguenti termini:

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Personale di segreteria: Ambasciatore a riposo .   | L. | 28.250.000  |
| Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina<br>per una media di 450 pagine valutate in base<br>alla mole di documenti tradotti nel periodo<br>trascorso . . . . . | »  | 11.250.000  |
| Spese di missione per delegazioni italiane in com-<br>missioni miste (incluse spese di interpreta-<br>riato per circa 15 incontri) . . . . .                           | »  | 4.000.000   |
| Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti<br>(articolo 7 legge n. 73 del 1977 -<br>13.000.000 x 2) . . . . .  | »  | 26.000.000  |
|  |    | -----       |
| Totale . . .   | L. | 99.500.000  |
|  |    | -----       |
| Totale (cifra tonda) . . .   | L. | 100.000.000 |
|  |    | -----       |

Per gli anni 1995 e 1996 la spesa si riduce della metà.

*Articolo 41.*

La norma di cui all'articolo 41 è diretta a consentire alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del cittadino straniero nel contesto territoriale, superando l'ottica della prima accoglienza.

Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed integrati che devono essere diretti ad assicurare all'immigrato migliori condizioni sociali.

All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1994.

#### Articolo 42.

Le disposizioni dell'articolo 42 che comportano maggiori oneri sono quelle contenute nei commi 1, 2, 3 e 5, la cui quantificazione viene qui di seguito illustrata voce per voce.

#### Comma 1 (proroga della missione italiana sul Danubio).

Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i criteri sottoindicati, considerando un periodo di operazioni determinato dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, anche sulla base dei dati risultanti dall'esperienza del primo periodo della missione.

#### Spese per il personale

La forza complessiva del personale della Guardia di finanza impiegato nelle operazioni è di 81 unità, così suddivisa:

- Ufficiali 7;
- Sottufficiali 36;
- Appuntati e Finanzieri 38.

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo.

L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale impiegato nelle missioni lungo il Danubio, che verrà schierato a Calafat (Romania) e a Mohacs (Ungheria), è stato determinato prendendo a base il valore della diaria prevista per la Romania e l'Ungheria. Tenuto conto della particolare rischiosità della missione, tale diaria è stata maggiorata dell'indennità speciale pari al 70 per cento, conformemente alle analoghe missioni precedenti. In allegato 1 è stato riportato, a titolo di paragone, il trattamento relativo al personale impiegato all'estero in condizioni similari.

Gli oneri sono pertanto quantificati in lire 4.450.000.000 (allegato 2);

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, nonché copertura assicurativa per le unità navali, i mezzi, i materiali ed il personale abilitato, per decreto, alla guida dei mezzi stranieri.

Spese per l'approntamento, il condizionamento ed il trasferimento (andata e ritorno) di materiali e rifornimenti e per l'avvicendamento del personale.

Si è ipotizzato un premio assicurativo analogo a quello praticato per gli altri contingenti italiani in servizio all'estero.

Il calcolo tiene conto della forza media presunta impiegata nelle missioni e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

Si sono, altresì, presi in considerazione i costi derivanti dall'esigenza di dare copertura assicurativa ai natanti, agli automezzi ed ai materiali impiegati nell'operazione. Inoltre, l'abilitazione del personale alla conduzione degli automezzi stranieri, espressamente prevista dal presente decreto, ha determinato ulteriori oneri assicurativi.

Nel calcolo si è tenuto conto anche delle spese relative all'attività di manutenzione, revisione anticipata, reintegro ed aumento di scorte, condizionamento di materiali, dovute in parte alla considerevole distanza da basi, porti ed aeroporti nazionali.

Gli oneri per il trasferimento dei materiali e l'avvicendamento del personale tengono conto:

della necessità di noleggiare navi traghetto per il rientro dei mezzi e materiali dalle zone di operazione nel territorio nazionale;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnologico, sanitario, di sussistenza, eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei materiali con cadenza periodica;

delle esigenze di avvicendamento delle unità in zona di operazioni.

L'importo previsto per il complesso di tali oneri è quantificato in lire 2.650.000.000.

La copertura finanziaria per il soddisfacimento delle esigenze sopra rappresentate ammonta complessivamente a lire 7.100.000.000 (allegato 2).

ALLEGATO 1

**DIARIE GIORNALIERE COMPRENSIVE DELL'INDENNITÀ SPECIALE  
CORRISPOSTE AL PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONI  
ALL'ESTERO**

*(Dollari/giorno)*

| OPERAZIONI                        | da Generale<br>a Maggiore | da Capitano<br>a Carabiniere | Soldato |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| Golfo/Curdistan .....             | 267                       | 227                          | 259     |
| Albania .....                     | 99                        | 85                           | 65      |
| Somalia e Mozambico (IS - 75%) .. | 170                       | 145                          | 120     |
| MFO .....                         | 166                       | 141                          | 114     |
| UNIFIL .....                      | 247                       | 226                          | 225     |

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## FILE ENFORCE WK1 aggiornato al 31 maggio 1994

## RIEPILOGO DEL PERSONALE E DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

(Periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 = giorni 184)

| PERSONALE                        | Numero    | Assegni di lungo servizio all'estero in US \$ | Indennità speciale (70%) in US \$ | TOTALE   |          | TOTALE ONERI                             |
|----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|----------|--|
|                                  |           |   |                                   | In US \$ | In US \$ |  |
| <b>Romania</b>                   |           |   |                                   |          |          |  |
| <i>a) Ufficiali</i>              |           |   |                                   |          |          |  |
| Superiori .....                  | 1         | 94,00   | 65,80                             | 159,80   | 225.680  | 47.045.120                               |
| Inferiori .....                  | 5         | 84,00   | 58,80                             | 142,80   | 228.480  | 210.201.600                              |
| <i>b) Sottufficiali</i>          |           |   |                                   |          |          |  |
| Marescialli o Brigadieri .....   | 34        | 84,00   | 58,80                             | 142,80   | 228.480  | 1.429.370.880                            |
| <i>c) Appuntati e finanziari</i> |           |   |                                   |          |          |  |
| .....                            | 35        | 84,00   | 58,80                             | 142,80   | 228.480  | 1.471.411.200                            |
| <b>TOTALE ...</b>                | <b>75</b> |   |                                   |          |          | <b>3.158.028.800</b>                     |
| <b>Ungheria</b>                  |           |   |                                   |          |          |  |
| <i>a) Ufficiali</i>              |           |   |                                   |          |          |  |
| Superiori .....                  |           | 83,00   | 58,10                             | 141,10   | 225.760  | —  |
| Inferiori .....                  | 1         | 83,00   | 58,10                             | 141,10   | 225.760  | 41.539.840                               |
| <i>b) Sottufficiali</i>          |           |   |                                   |          |          |  |
| Marescialli o Brigadieri .....   | 2         | 83,00   | 58,10                             | 141,10   | 225.760  | 83.079.680                               |
| <i>c) Appuntati e finanziari</i> |           |   |                                   |          |          |  |
| .....                            | 3         | 83,00   | 58,10                             | 141,10   | 225.760  | 124.619.520                              |
| <b>TOTALE ...</b>                | <b>6</b>  |   |                                   |          |          | <b>249.239.040</b>                       |
| <b>TOTALI ...</b>                | <b>81</b> |   |                                   |          |          | <b>3.407.267.840</b>                     |
|                                  |           |   |                                   |          |          | <b>442.482.070</b>                       |
|                                  |           |   |                                   |          |          | <b>600.250.090</b>                       |
|                                  |           |   |                                   |          |          | <b>TOTALE GENERALE ... 4.450.000.000</b> |

## 1 Incremento del 13 per cento circa per fronteggiare i seguenti oneri

- missioni del personale all'interno del territorio estero;
- oscillazione del cambio;
- missione del personale destinato all'attività ispettiva e di collegamento.

## 2 Oneri relativi a

- incremento di 3 giorni di presenza, stimato per raddoppio personale in occasione del cambio di contingente;
- biglietti aerei per viaggi di andata e ritorno;
- lordizzazione della diaria di missione all'estero.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## FILE DANUB 94 WKS aggiornato al 31 maggio 1994

| TIPOLOGIA DI SPESA   | Fondi stornati<br>dal cap. 6856 ai sensi<br>del d.l. 257/94 | Oneri previsti<br>nel 2° semestre 1994 |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3                                      |
| Trattamento economico personale .....                      | 4.300.000.000   | 4.450.000.000                          |
| Assicurazione personale e mezzi .....                      | 1.000.000.000   | 1.400.000.000                          |
| Trasferimento personale e mezzi .....                      | 1.100.000.000   | 570.000.000                            |
| Approntamento e condizionamento<br>mezzi e materiali ..... | 1.200.000.000   | 680.000.000                            |
| Totale ...   | 7.600.000.000   | 7.100.000.000                          |

*Comma 2* (contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per il programma di lotta antigrandine con Slovenia e Croazia).

Nel quadro del programma comune in oggetto l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia si è attrezzato di un radar calcolatore meteorologico e ha svolto numerose attività di ricerca, avvalendosi anche del contributo statale di 2 miliardi annui. L'impegno finanziario per il 1994 prevede una serie di spese riguardanti, tra l'altro, la gestione e manutenzione del radar, le attrezzature di laboratorio, gli studi di nucleazione nubi con aereo-meteo, l'ampliamento della rete di stazioni sinottiche e agrometeorologiche, che superano largamente il contributo di 2 miliardi.

(Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per interventi a favore della minoranza slovena in Italia).

Per l'attuazione di tali interventi la regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 che comprende l'erogazione di una serie di contributi di parte corrente a enti culturali sloveni (quali il Teatro Stabile, il Centro musicale, la Biblioteca nazionale) e ad altri enti minori per attività artistiche ricreative eccetera, nonché contributi per spese d'investimento in edilizia teatrale e scolastica e in opere museali.

Tali iniziative di sostegno proseguiranno e si intensificheranno in avvenire, rendendo necessaria la proroga del contributo statale al 1994.

(Finanziamento di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia).

Lo stanziamento di lire 4 miliardi è stato utilizzato nell'anno 1993 mediante la convenzione stipulata tra il Ministero affari esteri e l'Università popolare di Trieste per la realizzazione di lavori indicati dalle Comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana di Fiume, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Con tale convenzione si prevede anche la costituzione di un «Fondo di garanzia» da utilizzare tramite il sistema bancario italiano operante in Slovenia e Croazia a favore dell'Associazione imprenditori privati italiani dell'Istria.

Parecchi lavori (per esempio la costruzione di scuole e delle sedi delle Comunità) sono stati previsti dalla Convenzione limitatamente alla prima fase e saranno completati nel prossimo esercizio finanziario.

Pertanto il Ministero degli affari esteri dovrà procedere alla stipulazione di una nuova Convenzione nel 1994 per completare i suddetti lavori ed effettuare gli ulteriori interventi che saranno indicati dalle Associazioni sopra menzionate.

Di qui l'esigenza di prorogare lo stanziamento di 4 miliardi che sarà appena sufficiente a realizzare le iniziative prevedibili.

*Comma 3.* La disposizione in esame prevede la prosecuzione, per il 1994 degli interventi a carattere economico e socio-assistenziale già previsti dalla legge n. 344 del 15 ottobre 1991 in favore dei connazionali profughi rientrati nel territorio nazionale in data successiva alla emanazione di appositi decreti di stato di necessità al rimpatrio.

Come è noto, gli interventi si sostanziano in una elargizione *una tantum* delle seguenti provvidenze (che ovviamente sono connesse all'accertamento di determinati requisiti soggettivi):

- a) una indennità di sistemazione pari a lire 4.000.000;
- b) un contributo alloggiativo pari a lire 40.000 al giorno per un massimo di 6 mesi;
- c) un eventuale sussidio straordinario non quantificato (da erogarsi solo nei casi di particolare stato di bisogno) richiamato dall'articolo 8 della legge-base n. 763 del 1981.

Considerate le risultanze degli esercizi precedenti che hanno comportato, per l'applicazione della citata norma, le seguenti spese:

- esercizio finanziario 1991: nessun onere (la norma è entrata in vigore il 15 ottobre 1991);
- esercizio finanziario 1992: 4.900.000.000 (pari a circa 450 casi);
- esercizio finanziario 1993: 3.300.000.000 (pari a circa 300 casi);
- esercizio finanziario 1994: 4.000.000.000 (appare sufficiente alla copertura dei citati interventi finanziari nelle misure aggiornate previste dalla legge n. 344 del 1991 e confermate dall'articolo in questione.

Con detto stanziamento potrà infatti provvedersi alla soluzione di circa 360-400 casi (collegati ai decreti di stato di necessità attualmente vigenti o in via di proroga: Etiopia, Somalia, Togo, Irak, Bosnia, Macedonia, Angola, Zaire eccetera) sempreché non insorgano altre e più gravi situazioni di pericolo in Paesi con sensibile presenza di nostri connazionali (Kenia, Algeria, eccetera).

Per quanto riguarda le spese derivanti dall'articolo 8 della legge n. 344 (indennità di rientro nel Paese di provenienza), le stesse possono essere quantificate per il 1994 nell'importo di lire 600 milioni.

Infatti, sulla base delle richieste esistenti è ragionevole calcolare in via previsionale il numero delle domande di rientro in circa 100, cia-

scuna delle quali comporterà 4 milioni di indennità e un costo di viaggio mediamente determinabile in lire 1,5-2 milioni (6 milioni circa  $\times 100 = 600$  milioni).

*Comma 5.* La legge n. 401 del 1990 ha previsto l'istituzione presso ogni Istituto di cultura all'estero di un «fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso», da utilizzare in attesa dell'arrivo dei finanziamenti ministeriali e da ricostituire dopo tale arrivo, fissando l'ammontare complessivo iniziale in 450 milioni (articolo 8, comma 7).

Tale cifra è chiaramente inadeguata ai bisogni degli Istituti, che devono sopportare con i loro bilanci non solo le spese per la propria attività di promozione culturale, ma anche quelle di funzionamento e di locazione, che sono per loro natura indifferibili e gravano spesso sui primi mesi dell'anno, quando i finanziamenti ministeriali non sono ancora pervenuti, ed assorbono una quota elevata del bilancio complessivo.

Di qui l'esigenza di disporre l'incremento dell'ammontare complessivo dei fondi scorta con una somma di 5.000 milioni per il solo anno 1994, così da rendere effettivamente funzionanti i fondi ammontanti in media a 4,5 milioni di lire (corrispondenti a meno del 6 per cento della dotazione finanziaria) e sono quindi assolutamente insufficienti per adempiere la funzione assegnata ai fondi stessi dalla legge, che aveva del resto già previsto il loro adeguamento.

La cifra di 5.000 milioni, sommata ai 450 milioni già stanziati dalla legge n. 401 del 1990, permetterebbe agli Istituti di disporre di un fondo pari in media a poco meno dei due terzi dell'ammontare complessivo delle dotazioni finanziarie erogate dal Ministero degli affari esteri (8.500 milioni).

L'urgenza del provvedimento deriva dal fatto che è imminente l'emanazione del Regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti di cultura che comporterà automaticamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge n. 401 del 1990 la decadenza dell'autorizzazione agli Istituti stessi di ricorrere al credito bancario.

La valutazione della spesa occorrente per l'ulteriore finanziamento del gruppo di supporto tecnico di cui all'articolo 60 - funzionalmente differito al 31 dicembre 1996 - è stata operata in lire 2 miliardi annui, sulla base degli stanziamenti della legge n. 194 del 1984 e della legge n. 752 del 1986, nonché delle leggi precedenti di differimento termini n. 208 del 1990 e n. 140 del 1992.

Calcolando che l'attività del gruppo si potrà per altri tre anni (1994, 1995 e 1996), il fabbisogno finanziario occorrente ammonta complessivamente a lire 6 miliardi.

#### *Articolo 59.*

La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 59 prevede la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore delle attività svolte dal Col-

legio del Mondo Unito dell'Adriatico. Com'è noto con la legge n. 126 del 1994 si era già provveduto ad assegnare, nell'ambito dell'Iniziativa centro-europea, un contributo «*una tantum*» di lire 1 miliardo all'istituto suddetto. L'incremento di tale contributo, in relazione alle effettive esigenze dell'istituto per lo svolgimento dei propri programmi didattici, e la sua trasformazione su base permanente, consentiranno una migliore razionalizzazione e programmazione dei corsi in favore degli studenti provenienti dai 10 Paesi membri dell'Iniziativa medesima.

#### Articolo 67.

La norma di cui all'articolo 67 è diretta a consentire l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol Spa dei controlli nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa comunitaria.

Attualmente il costo dei controlli effettuati dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi tecnici ed amministrativi per strutture e supporti. Con tale organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva, nonché alla commercializzazione di intervento del prodotto medesimo.

Le somme, la cui erogazione è consentita dal provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un settimo del fabbisogno complessivo delle spese di funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola.

La restante quota parte del finanziamento è disposta annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri derivanti dall'attività dell'Agecontrol.

#### Articolo 69.

Il numero di pubblicazioni periodiche di editoria speciale per non vedenti è, per il 1994, previsto in un totale di 39 circa con una tiratura annua di circa 935.000 copie per un numero totale di uscite di circa 709.

Nelle varie tipologie i periodici sono così distinti:

- in caratteri normali: 12 (uscite 244);
- in caratteri *braille*: 9 (uscite 135);
- su supporto magnetico: 18 (uscite 330).

Le tirature previste (sulla base dei dati 1993) sono le seguenti:

- in caratteri normali: 745.000;
- in caratteri *braille*: 70.000;
- su supporto magnetico: 120.000.

Il costo della edizione va computato nella seguente media:

- in caratteri normali: L. 2.500 a copia;
- in caratteri *braille*: L. 3.800 a copia;
- su supporto magnetico: L. 15.000 a copia (5 cassette audio in media o un *floppy*).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulla base del costo medio si ha una spesa annua pari a complessive L. 3.928.500.000, così ripartite:

in caratteri normali: L. 1.862.500.000;  
 in caratteri *braille*: L. 266.000.000;  
 su supporto magnetico: L. 1.800.000.000.

Il contributo previsto copre perciò appena più del 25 per cento della spesa totale.

*Articolo 70, comma 1.*

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, così come coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 125, ha previsto per la collaborazione dell'Italia alla ricostruzione di un Corpo di polizia nazionale somala, l'onere di lire 7 miliardi per l'anno 1994.

Con la disposizione di cui all'articolo 70, comma 1, viene attribuito al personale dell'Arma dei carabinieri, che sarà inviato in Somalia, per la collaborazione alla ricostituzione del Corpo di polizia somala, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1993, nonché il trattamento assicurativo previsto dallo stesso articolo 1.

L'onere annuale a carico dei capitoli di bilancio, che, si sottolinea, è già incluso nel finanziamento di lire 7 miliardi di cui al citato decreto-legge n. 551 del 1993, è così determinato:

a) Capitolo 4496 (stipendi, indennità ed assegni fissi) compenso di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642:

|   |                 |
|---|-----------------|
| n. 2 ufficiali superiori: dollari 97 × 75 per cento =     |                 |
| dollari 169,75 × lire 1650 × 2 × gg 360 . . . . .         | L. 201.663.000  |
| n. 23 militari (2 uff. inf. 17 sott.li 4 car.) dollari 85 |                 |
| + 75 per cento = dollari 148,75 × lire 1650 × 23          |                 |
| × gg 360 . . . . .  | » 2.032.222.500 |

---

Totale annuo arrotondato capitolo 4496 . . . L. 2.240.000.000

---

b) Capitolo 4497 (Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dello Stato):

|   |              |
|---|--------------|
| n. 2 ufficiali superiori: 3,80 per cento di lire          |              |
| 130.798.000 . . . . .                                     | L. 4.970.340 |
| n. 23 militari (2 uff. inf., 17 sott.li, 4 car.) 3,80 per |              |
| cento di lire 1.026.471.600 . . . . .                     | » 39.005.940 |

---

Totale annuo arrotondato capitolo 4497 . . . L. 44.000.000

---

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## c) Capitolo 1076 (coordinazione internazionale):

|   |                 |
|---|-----------------|
| Premio annuo di assicurazione per n. 2 uff. sup.,<br>n. 2 uff. inf., n. 17 sott.li e n. 4 Car.ri pari a | L. 235.000.000  |
| d) Supporto logistico alla missione . . . . .   | » 1.281.000.000 |
| e) Cessione a titolo gratuito di materiale ed<br>equipaggiamenti di dotazione . . . . .                 | » 3.200.000.000 |

La disposizione di cui all'articolo 70, comma 2, reca la proroga di un mese (dal 1° al 31 maggio 1994) della permanenza del contingente italiano in Mozambico, il cui costo è valutato in circa 5,8 miliardi di lire.

Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i criteri sotto elencati, tenendo conto dell'ipotesi di permanenza di una componente sanitaria dell'esercito italiano dal 1° al 31 maggio 1994.

## a) Spese per il personale.

la forza complessiva del personale dell'E.I. impiegato in Mozambico è così suddivisa:

ufficiali 38;  
sottufficiali 49;  
truppa 163.

La ripartizione dettagliata e gli oneri conseguenti sono riportati in *Allegato A*.

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo.

L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale impiegato nella missione in Mozambico, in relazione ai vari gradi, è stato determinato prendendo a base il valore della diaria prevista per la Somalia. In considerazione del basso valore di quest'ultima (variabile tra i 97 dollari per gli ufficiali da Gen. D. a Maggiore ed i 69 dollari per il soldato di leva) e tenuto conto della particolare rischiosità della missione, tale diaria è stata maggiorata di una indennità speciale pari al 75 per cento.

Gli oneri riferiti al periodo temporale in esame, e compresi nell'E.F. 1994, sono pari a milioni 1.812.470.

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,275 per mille del massimale assicurato per il personale.

Il calcolo tiene conto della forza media presunta impiegata nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

Gli oneri, riferiti all'arco temporale in esame, e compresi nell'E.F. 1994, sono pari a milioni 85,00.

*b) Spese di trasporto per rifornimenti.*

Gli oneri per i trasferimenti tengono conto della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza eccetera, occorrente al contingente.

L'importo previsto è pari a milioni 1.860.

*c) Spese di funzionamento.*

Attese le peculiari caratteristiche di impiego delle unità dell'Esercito, in questa voce sono state comprese le spese per:

- viveri;
- vestiario ed equipaggiamenti;
- casermaggio, sostegno logistico sanitario, eccetera;
- mezzi e carbolubrificanti terrestri;
- spese di campagna;
- spese connesse con collegamenti aerei, assicurati anche a cura dell'A.M.;

per un importo pari a milioni 1.950.

*d) Totale degli oneri.*

L'ammontare complessivo degli oneri, riferiti all'arco temporale in esame e compresi nell'E.F. 1994, è pari a milioni 5.707,47.

Il riepilogo è riportato sinteticamente in *Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

## MOZAMBICO

SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO  
DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE

Dal 1° maggio 1994 al 31 maggio 1994 (1)

## CAPITALE ASSICURATO

## Esercizio

| Gradi            | Pers<br>non nav. | Pers.<br>nav |                         |                       |                       |          |
|------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Gen. D           | 0                | 0            |                         |                       |                       |          |
| Gen. B           | 0                | 0            | 68.000.000 × 10 × 0 =   |                       |                       |          |
| Col              | 1                | 0            | 67.200.000 × 10 × 1 =   | 672.000.000           |                       |          |
| Ten. Col         | 5                | 0            | 52.800.000 × 10 × 5 =   | 2.640.000.000         | 55.000.000 × 10 × 0 = | 0        |
| Magg             | 8                | 0            | 34.800.000 × 10 × 8 =   | 2.784.000.000         | 49.000.000 × 10 × 0 = | 0        |
| Cap.             | 8                | 0            | 30.000.000 × 10 × 8 =   | 2.400.000.000         | 43.000.000 × 10 × 0 = | 0        |
| Ten./S. Ten      | 16               | 0            | 28.800.000 × 10 × 16 =  | 4.608.000.000         | 34.000.000 × 10 × 0 = | 0        |
| M.M.A.-M.M       | 7                | 0            | 34.800.000 × 10 × 7 =   | 2.436.000.000         | 36.000.000 × 10 × 0 = | 0        |
| M.C.-Ord         |                  |              |                         |                       |                       |          |
| S.M.-Serg        | 42               | 0            | 27.600.000 × 10 × 42 =  | 11.592.000.000        | 30.000.000 × 10 × 0 = | 0        |
| Truppa<br>Civili | 163              | 0            | 27.600.000 × 10 × 163 = | 44.988.000.000        |                       | 0        |
|                  | <u>250</u>       | <u>0</u>     |                         | <u>72.120.000.000</u> |                       | <u>0</u> |

## Calcolo premio:

|                        | settimanale     | giornaliero   | mensile           |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 71.120.000.000 × 0,275 | ** = 19.833.000 | 7 = 2.833.286 | × 30 = 84.998.571 |
| × 0,70                 | ** =            | 7 =           | × 30 = 0          |
|                        |                 |               | <u>84.998.571</u> |

(1) Gli oneri assicurativi riferiti al periodo dal 1° al 15 maggio sono stati inclusi nel decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito in legge 22 febbraio 1994, n. 225

Segue: ALLEGATO A

**MOZAMBICO**  
**ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO**

*Dal 1° maggio al 31 maggio 1994*

| Gradi                 | Totale unità | Importo mensile<br><i>pro-capite</i><br>(in lire) | Importo<br>complessivo in<br>miliardi di lire<br>per tutta la forza |
|-----------------------|--------------|---|---|
| Da Gen. D. a<br>Magg. | 14           | 8.402.625   | 117,637   |
| Da Cap. a Carab.      | 73           | 7.363.125   | 537,508   |
| Soldato di leva       | 163          | 5.977.125   | 974,271   |
| Totale                | 250          | Totale netto<br>IRPEF                             | 1.629,416<br>183,056  |
|                       |              | Totale lordo                                      | 1.812,472   |

**MOZAMBICO**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

*(Retribuzioni individuali mensili al netto IRPEF)*

| Gradi                 | Alse<br>in \$ | Ind. spec.<br>(75%) | Totale<br>in \$ | Totale<br>giornaliero<br>in lire<br>(cambio 1.650) | Totale mensile<br>in lire<br>(cambio 1.650) |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------|--|---|
| Da Gen. D. a<br>Magg. | 97            | 72,75               | 169,75          | 280.088  | 8.402.625                                   |
| Da Cap. a<br>Carab.   | 85            | 63,75               | 148,75          | 245.438  | 7.363.125                                   |
| Soldato di<br>leva    | 69            | 51,75               | 120,75          | 199.238  | 5.977.125                                   |

Segue: ALLEGATO A

**MOZAMBICO**  
**RIEPILOGO DEL PERSONALE PER FASCE**  
**AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO**

*(Dal 1° maggio 1994 al 31 maggio 1994)*

| Personale        | Mozambico<br>E I | Totale |
|------------------|------------------|--------|
| <b>A</b>         |                  |        |
| Gen. D.          | 0                | 0      |
| Gen. B.          | 0                | 0      |
| Col.             | 1                | 1      |
| Ten. Col.        | 5                | 5      |
| Magg.            | 8                | 8      |
| Totale a ...     | 14               | 14     |
| <b>B.</b>        |                  |        |
| Cap.             | 8                | 8      |
| Ten./S. Ten.     | 16               | 16     |
| M M *A*-M.M      | 7                | 7      |
| MC-MO-SM-Serg.   | 42               | 42     |
| Totale b ...     | 73               | 73     |
| <b>C.</b>        |                  |        |
| Truppa           | 163              | 163    |
| Totale c ...     | 163              | 163    |
| TOTALE a+b+c ... | 250              | 250    |

Segue. ALLEGATO A

**MOZAMBICO**  
**RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE**

*(Dal 1° maggio 1994 al 31 maggio 1994)*

| Personale               | Mozambico<br>E I | Totale     |
|-------------------------|------------------|------------|
| <b>A. Ufficiali</b>     |                  |            |
| Gen. D.                 | 0                | 0          |
| Gen. B.                 | 0                | 0          |
| Col.                    | 1                | 1          |
| Ten. Col.               | 5                | 5          |
| Magg                    | 8                | 8          |
| Cap.                    | 8                | 8          |
| Ten/S. Ten.             | 16               | 16         |
| Totale a ...            | 38               | 38         |
| <b>B. Sottufficiali</b> |                  |            |
| Cap                     | 8                | 8          |
| M.M. «A»-M.M.           | 7                | 7          |
| MC-MO-SM-Serg.          | 42               | 42         |
| Totale b ...            | 49               | 49         |
| <b>C Truppa</b>         |                  |            |
| Truppa                  | 163              | 163        |
| Totale c ...            | 163              | 163        |
| <b>TOTALE a+b+c ...</b> | <b>250</b>       | <b>250</b> |

## ALLEGATO B

## MOZAMBICO

## RIEPILOGO ONERI

*(Dal 1° maggio 1994 al 31 maggio 1994)*

| Voci di spesa         | Totale mese | Totale complessivo |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| Trasp./riforn.        | 1.860,00    | 1860,00            |
| Spese personale:      |             |                    |
| - trat. econ          | 1.812,47    | 1.812,47           |
| - assicurazioni       | 85,00       | 85,00              |
| Funzionamento         | 1.950,00    | 1.950,00           |
| TOTALE (mese) ...     | 5.707,47    |                    |
| TOTALI COMPLESSIVI... |             | 5.707,47           |

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, e 29 aprile 1994, n. 257, e 27 giugno 1994, n. 414.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1994.*

**Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini  
previsti da disposizioni legislative**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

TERMINI IN SCADENZA  
LA CUI EFFICACIA DEVE ANCORA ESAURIRSI

Articolo 1.

*(Procedure di approvazione di progetti di opere  
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)*

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 2.

*(Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)*

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica spor-

tiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi.

### Articolo 3.

#### *(Edilizia residenziale)*

1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

## Articolo 4.

*(Concessione alla società Autostrade S.p.a.)*

1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

## Articolo 5.

*(Interventi per la torre di Pisa)*

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

## Articolo 6.

*(Interventi nel campo della ricerca)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

## Articolo 7.

*(Interventi a favore della comunità scientifica  
e delle associazioni di volontariato)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore

delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il termine del 1° luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 31 dicembre 1994.

#### Articolo 8.

##### *(Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)*

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

#### Articolo 9.

##### *(Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative)*

1. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

2. Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30 giugno 1994.

## Articolo 10.

*(Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)*

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1994».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1».

## Articolo 11.

*(Agevolazioni tariffarie per le Poste)*

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

## Articolo 12.

*(Differimento di termini in materia sanitaria)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3, le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994»;

b) al comma 2, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».

3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: «nel termine di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di due anni».

4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verificano vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».

7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1° gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.

8. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

## Articolo 13.

*(Presidi sanitari)*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1° gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

## Articolo 14.

*(Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni)*

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché le procedure definite per gli anni 1993 e 1994 in relazione alle iniziative di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995, intendendosi in tal modo sospese fino alla medesima data le disposizioni di cui all'articolo 36, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Resta prorogato di ulteriori duecentoquaranta giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.

5. È differito al 31 dicembre 1994 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate.

6. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma.

7. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti e dei Tribunali amministrativi regionali in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

8. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 1° gennaio 1995.

#### Articolo 15.

##### *(Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione)*

1. I termini di cui all'articolo 1, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, agli articoli 2, 4 e 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, all'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, nonché i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorché banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico.

3. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre.».

## Articolo 16.

*(Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie)*

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 28 febbraio 1995.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1994.

5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994.

6. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1994.

## Articolo 17.

*(Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)*

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

## Articolo 18.

*(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)*

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

## Articolo 19.

*(Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

## Articolo 20.

*(Previdenza)*

1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136».

2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo periodo le parole: «ha effetto dal 1° luglio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto dal 1° febbraio 1995».

## Articolo 21.

*(Condono previdenziale ed assistenziale)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonché di un diritto di mora del 4 per cento.

2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 ottobre 1994, al 31 dicembre 1994 ed al 28 febbraio 1995; tali termini sostituiscono quelli fissati dall'articolo 18 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464.

#### Articolo 22.

*(Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1994. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

#### Articolo 23.

*(Ente «Colombo '92»)*

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 ottobre 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.

#### Articolo 24.

*(Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

#### Articolo 25.

*(Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali)*

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

3. Sono prorogati al 30 novembre 1994 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.

#### Articolo 26.

*(Catasto dei rifiuti)*

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al

comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

#### Articolo 27.

*(Disposizioni in materia di frantoi oleari)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

#### Articolo 28.

*(Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)*

1. Fino al 31 dicembre 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osser-

vanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

#### Articolo 29.

*(Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.

#### Articolo 30.

*(Stagione venatoria)*

1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «stagione venatoria 1994-1995», sono sostituite dalle seguenti: «stagione venatoria 1995-1996».

2. All'articolo 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa», sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa».

3. All'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro il 1° gennaio 1995», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 1996».

#### Articolo 31.

*(Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina)*

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

#### Articolo 32.

*(Differimento di termini in materia di accertamento  
dei lavoratori dell'agricoltura)*

1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 31 dicembre 1994.

#### Articolo 33.

*(Gruppo di supporto tecnico)*

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

#### Articolo 34.

*(Norma per l'informazione del consumatore)*

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.

## Articolo 35.

*(Norme di sicurezza e prevenzione incendi)*

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonché a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni.

3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

## Articolo 36.

*(Settore aeronautico della Difesa)*

1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente gli interventi di cui all'articolo 3, comma primo, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo articolo 3. Per consentire peraltro, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore Difesa, da definire mediante apposite convenzioni tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo ad operazioni di mutuo contratte dai fornitori utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli

anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti.

#### Articolo 37.

*(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46  
in materia di installazione di impianti)*

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Articolo 38.

*(Imprese autoriparatrici)*

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 39.

*(Ruolo nazionale dei periti assicurativi)*

1. Resta fissato al 31 dicembre 1994 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decor-

renza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

#### Articolo 40.

*(Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)*

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:

a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;

b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.

4. È demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purché strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

## Articolo 41.

(Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo».

5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali

relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

#### Articolo 42.

##### *(Disposizioni in materia di interventi all'estero)*

1. È prorogata al 31 dicembre 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.

3. Le provvidenze economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1994.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni.

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, pari a lire 36.300 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 32.300 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 14.100 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 18.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo

4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

8. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione «Servizio sociale internazionale - sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.

#### Articolo 43.

*(Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici)*

1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere da tale data è soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### CAPO II

#### PROROGHE PER IL MANTENIMENTO NEL BILANCIO DELLO STATO DI TALUNE DISPONIBILITÀ

#### Articolo 44.

*(Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)*

1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.

#### Articolo 45.

*(Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)*

1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della

commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

#### Articolo 46.

*(Conservazione dei residui negli stati di previsione  
dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici)*

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte

con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni.

#### Articolo 47.

*(Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile)*

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 3575, 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, nonché quelle disponibili in conto competenza sul capitolo 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1993, possono esserlo nell'esercizio successivo.

2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

#### Articolo 48.

*(Università degli studi di Siena)*

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

#### Articolo 49.

*(Cooperazione allo sviluppo)*

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel

conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

Articolo 50.

*(Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)*

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Articolo 51.

*(Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)*

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno 1994.

Articolo 52.

*(Centri commerciali all'ingrosso)*

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Articolo 53.

*(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)*

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero delle finanze: capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;

c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113, 2554, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;

g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

n) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1541, 1573 e 2575 in conto competenza e capitolo 7465 in conto residui;

o) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1156 e 1157 in conto competenza e in conto residui.

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994.

#### Articolo 54.

*(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato  
riguardanti spese per informatica)*

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 2556 e 6274;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1598, 2089 e 2094;
- e) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125;
- f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129;
- g) Ministero dell'interno: capitoli 1538 e 3165;
- h) Ministero dei lavori pubblici: capitolo 1136;
- i) Ministero dei trasporti: capitoli 1567, 1574, 2557 e 7502;
- l) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112;
- m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113, 4602 e 8021;
- n) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1105;
- o) Ministero per i beni culturali ed ambientali: capitoli 1083 e 1536;
- p) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1533, 5057, 7200 e 7227;
- q) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558;
- r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556.

## CAPO III.

INNOVAZIONI ALLA DISCIPLINA VIGENTE E NUOVE NORMATIVE  
CONNESSE ALLA EFFICACIA TEMPORALE

## Articolo 55.

*(Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994  
e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali  
dei contributi erariali)*

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la ge-

stione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410.

#### Articolo 56.

*(Consorzio per la gestione di servizi)*

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto».

#### Articolo 57.

*(Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

#### Articolo 58.

*(Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino

all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

#### Articolo 59.

*(Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, nonché a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni.

2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti:

a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;

d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica;

e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.

6. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

#### Articolo 60.

*(Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)*

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridefinire le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

#### Articolo 61.

*(Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)*

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando,

relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

#### Articolo 62.

##### *(Programmi pluriennali)*

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992 n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 49, comma 12».

#### Articolo 63.

##### *(Progetti FIO)*

1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

#### Articolo 64.

##### *(Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 65.

##### *(ConSORZI idraulici di terza categoria)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.

## Articolo 66.

*(Aziende di produzione lattiera)*

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità

## Articolo 67.

*(Agecontrol S.p.a.)*

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

## Articolo 68.

*(Ferrovie dello Stato S.p.a.)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

## Articolo 69.

*(Editoria speciale periodica per i non vedenti)*

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *braille*, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

3. Per l'anno 1994 la domanda di ammissione al contributo va presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### Articolo 70.

*(Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico)*

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.

#### CAPO IV.

#### NORME CONCERNENTI TERMINI SCADUTI

#### Articolo 71.

*(Contributi degli enti territoriali)*

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1994. Per l'anno 1993 e 1994 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

#### Articolo 72.

*(Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)*

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

## Articolo 73.

*(Gestioni fuori bilancio)*

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, resta differito fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

## Articolo 74.

*(Recupero della base contributiva)*

1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

## Articolo 75.

*(Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato)*

1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

## Articolo 76.

*(Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)*

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accessi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

## Articolo 77.

*(Società per la gestione delle acque)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: «è autorizzato a costituire» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 aprile 1994,».

## Articolo 78.

*(Parità e pari opportunità tra uomo e donna)*

1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994.

## Articolo 79.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - DINI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

